

POLITECNICO DI TORINO

CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA APERTA PER DUE LOTTI
PER LA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE
TRENTENNALE DI DUE NUOVE RESIDENZE UNIVERSITARIE**

**Lotto 1: costruzione e gestione della nuova residenza universitaria
“Carlo Mollino” (CUP E17B11000000005 - CIG 5522076146)**

**Lotto 2: costruzione e gestione della nuova residenza universitaria
“Cesare Codegone” (CUP E17B11000010005 - CIG .5522109C7E)**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Elementi essenziali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Rischio e corrispettivo
- Art. 4 - Stipulazione e durata del Contratto

Capo II - Esecuzione contrattuale

- Art. 5 - Principi relativi all'esecuzione
- Art. 6 - Inadempimenti e risoluzione del Contratto
- Art. 7 - Penali
- Art. 8 - Cauzione definitiva
- Art. 9 - Ulteriori garanzie

Capo III - Obblighi del Concessionario

- Art. 10 - Norma generale
- Art. 11 - Organizzazione del Concessionario
- Art. 12 - Trattamento economico previdenza e sicurezza sul lavoro
- Art. 13 - Sede e reperibilità

Capo IV - Disposizioni comuni

- Art. 14 - Interpretazione
- Art. 15 - Norme applicabili
- Art. 16 - Controversie
- Art. 17 - Spese e oneri fiscali
- Art. 18 - Trattamento dei dati personali

TITOLO II - CONCESSIONE DI COSTRUZIONE

Capo I - Oggetto

- Art. 19 - Individuazione dell'oggetto
- Art. 20 - Varianti in corso d'opera
- Art. 21 - Conoscenza dell'oggetto della concessione

Capo II - Esecuzione

Sez. I - Soggetti

- Art. 22 - Committente e RuP
- Art. 23 - Direttore Lavori
- Art. 24 - Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Sez. II - Programma di esecuzione

- Art. 25 - Ordini di servizio
- Art. 26 - Consegna dei lavori
- Art. 27 - Termine d'ultimazione dei lavori
- Art. 28 - Termini intermedi e programma dei lavori
- Art. 29 - Lavoro notturno e festivo
- Art. 30 - Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

Sez. III - Subappalto

- Art. 31 - Condizioni e limiti
- Art. 32 - Responsabilità del Concessionario
- Art. 33 - Pagamento dei subappaltatori
- Art. 34 - Obblighi dei subappaltatori e lavoratori autonomi in materia di sicurezza

Sez. IV - Controlli e riserve

- Art. 35 - Prove e verifiche dei lavori
- Art. 36 - Riserve del Concessionario

Capo III - Obblighi del Concessionario

- Art. 37 - Obblighi particolari
- Art. 38 - Qualità e accettazione dei materiali
- Art. 39 - Impianti al servizio delle residenze
- Art. 40 - Personale del Concessionario
- Art. 41 - Domicilio del Concessionario e persone autorizzate a riscuotere
- Art. 42 - Rappresentante del Concessionario
- Art. 43 - Fornitori del Committente

Capo IV - Sicurezza sul lavoro

- Art. 44 - Norme generali sulla sicurezza
- Art. 45 - Piano di sicurezza e coordinamento
- Art. 46 - Piano operativo di sicurezza
- Art. 47 - Piano di emergenza
- Art. 48 - Osservanza dei piani di sicurezza
- Art. 49 - Controlli sull'osservanza dei piani di sicurezza

Capo V - Valutazione dei lavori, contabilizzazione e pagamenti

Sez. I - Valutazione dei lavori

- Art. 50 - Prezzi contrattuali
- Art. 51 - Valutazione dei lavori a corpo

Art. 52 - Valutazione di eventuali lavori a misura
Art. 53 - Valutazione dei lavori in economia
Sez. II - Contabilizzazione dei lavori
Art. 54 - Contabilizzazione dei lavori a corpo
Art. 55 - Contabilizzazione dei lavori a misura
Art. 56 - Contabilizzazione dei lavori in economia
Art. 57 - Documenti per la contabilità dei lavori
Sez. III - Pagamenti
Art. 58 - Stati di avanzamento lavori e pagamenti in acconto
Art. 59 - Pagamenti a saldo
Art. 60 - Condizioni per eseguire i pagamenti
Art. 61 - Ritardo nei pagamenti
Sez. IV - Disposizioni finali
Art. 62 - Divieto di revisione prezzi
Art. 63 - Cessione del Contratto o di crediti
Art. 64 - Eccezioni del Concessionario
Capo VI – Consegna dell’opera, collaudo e garanzie
Sez. I - Consegna dell’opera
Art. 65 - Anticipata consegna dell’opera
Art. 66 - Consegna dell’opera e certificato di ultimazione lavori
Sez. II - Collaudo
Art. 67 - Collaudo in corso d’opera e definitivo
Art. 68 - Relazione e certificato di collaudo
Art. 69 - Collaudo statico
Sez. III - Garanzie
Art. 70 - Assicurazione per danni e responsabilità civile in corso d’esecuzione
Art. 71 - Assicurazione indennitaria decennale
Art. 72 - Garanzia per difformità e vizi
Capo VII – Controversie, penali, scioglimento del Contratto
Art. 73 - Accordo bonario e transazioni
Art. 74 - Penali
Art. 75 - Recesso dal Contratto
Art. 76 - Risoluzione del Contratto
Capo VIII - Disposizioni finali
Art. 77 - Oneri a carico del Concessionario
Art. 78 - Clausola di riservatezza
Art. 79 - Pubblicità

TITOLO III - CONCESSIONE DI GESTIONE

Capo I - Rapporto di gestione

Art. 80 - Oggetto
Art. 81 - Piano del servizio
Art. 82 - Destinatari del servizio
Art. 83 - Tariffa
Art. 84 - Carta del servizio e legittimazione degli utenti
Art. 85 - Oneri relativi alla gestione del servizio.

Capo II - Esecuzione contrattuale

Art. 86 - Direttore dell’esecuzione e referente del Concessionario
Art. 87 - Comunicazioni relative all’esecuzione
Art. 88 - Subappalto
Art. 89 - Penali
Art. 90 - Garanzie

Capo III - Funzioni del Committente

Art. 91 - Poteri del Committente
Art. 92 - Funzioni di controllo
Art. 93 - Vigilanza sulla gestione
Art. 94 - Comunicazione dei dati sulla gestione

Capo IV - Obblighi e legittimazione del Concessionario

Art. 95 - Obblighi del Concessionario
Art. 96 - Beni destinati al servizio
Art. 97 - Inventario dei beni destinati al servizio
Art. 98 - Legittimazione del Concessionario

Capo V - Disposizioni finali

Art. 99 - Continuità del servizio

TITOLO IV – ALLEGATI

Art. 100 - Individuazione
Art. 101 - Elaborati del Progetto esecutivo “Residenza Carlo Mollino”
Art. 102 - Elaborati del Progetto esecutivo “Residenza Cesare Codegone”

CAPITOLATO SPECIALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Elementi essenziali

Art. 1 - Oggetto

1. Il Contratto ha ad oggetto la concessione della costruzione e gestione trentennale delle nuove residenze universitarie “Carlo Mollino” (almeno n. 100 posti alloggio) e “Cesare Codegone” (n. 140 posti alloggio), individuate dai progetti esecutivi posti in gara, verso la remunerazione costituita dal prezzo-corrispettivo dei lavori definito in conformità all’aggiudicazione, unitamente al diritto di gestire le opere percependo il prezzo-tariffa dei servizi agli utenti, anch’esso definito in conformità all’aggiudicazione.
2. L’esecuzione di ciascun Lotto è sospensivamente condizionata alla definitiva concessione del relativo cofinanziamento ministeriale, ai sensi del Bando e del Disciplinare di gara.
3. L’oggetto della concessione di costruzione è definito in dettaglio nel successivo Titolo II (Concessione di costruzione) e nei progetti esecutivi posti in gara; quello della concessione di gestione nel successivo Titolo III (Concessione di gestione).

Art. 2 - Definizioni

1. Fatte salve le eventuali ulteriori o diverse definizioni contenute nel Bando e nei suoi allegati, le parole e le espressioni usate nel presente Capitolato e contraddistinte dalla lettera iniziale maiuscola hanno il significato qui di seguito indicato.
2. “Committente” significa il Politecnico di Torino.
3. “Concessionario” significa l’impresa o le imprese concessionarie della costruzione e gestione trentennale delle nuove residenze universitarie.
4. “RuP” significa Responsabile unico del procedimento.
5. “Direttore Lavori” significa il Direttore dei lavori, coadiuvato dall’ufficio di direzione dei lavori;
6. “Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” significa il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, disciplinato dal d.lgs. 81/2008.
7. “Disposizioni contrattuali” significa tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nel Contratto, nel presente Capitolato, con tutti gli atti che ne costituiscono parte integrante, ivi compresi i progetti esecutivi con le relative specifiche tecniche, i disegni, i dettagli esecutivi e le relazioni tecniche.
8. “Codice appalti” significa il d.lgs. 163/2006 e s.m.i., recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
9. “Regolamento di esecuzione” significa il d.P.R. 207/2010 e s.m.i., recante il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
10. “Capitolato generale” significa il d.M. Lavori pubblici 145/2000, Regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici, nelle parti ancora in vigore.

Art. 3 - Rischio e corrispettivo

1. Il Concessionario assume la costruzione e gestione dell'opera a proprio rischio, potendo vantare come remunerazione unicamente il diritto al pagamento del prezzo-corrispettivo dei lavori, unitamente al diritto di gestire l'opera per trent'anni nell'esatto adempimento delle Disposizioni contrattuali, con diritto di percepire il prezzo-tariffa dei servizi agli utenti.
2. Il prezzo-corrispettivo dei lavori e il prezzo-tariffa sono definiti per entrambi i Lotti dal Contratto in conformità all'aggiudicazione.

Art. 4 - Stipulazione e durata del Contratto

1. La stipulazione del Contratto è regolata dal Disciplinare di gara.
2. La concessione di costruzione ha la durata definita per ciascuno dei due Lotti dal successivo Titolo II (Concessione di costruzione).
3. La concessione di gestione ha per entrambi i Lotti la durata definita dal Contratto in conformità all'aggiudicazione, decorrente dal positivo collaudo dell'opera.

Capo II – Esecuzione contrattuale

Art. 5 - Principi relativi all'esecuzione

1. L'esecuzione delle prestazioni è soggetta al rispetto del Codice appalti, del Regolamento di esecuzione e delle altre norme vigenti, salvo le disposizioni speciali nonché le modalità, i tempi e i livelli definiti nel Contratto, nel presente Capitolato, con tutti gli atti che ne costituiscono parte essenziale.
2. Tutti sono elementi essenziali che con la presentazione dell'offerta e la successiva stipulazione contrattuale sono accettati incondizionatamente dal Concessionario.
3. I termini - anche intermedi - previsti per l'esecuzione sono tutti essenziali ai sensi dell'art. 1457 cod. civ.

Art. 6 - Inadempimenti e risoluzione del Contratto

1. Fatte salve le norme speciali definite nei successivi Titolo II (Concessione di costruzione) e Titolo III (Concessione di gestione), nel caso d'inesatto adempimento il Committente può rifiutare di ricevere la prestazione inesatta e, altresì, in caso d'inadempimento o inesatto adempimento, può intimare al Concessionario d'adempire, fissando a tal fine un congruo termine perentorio, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, trascorso inutilmente il quale il Contratto è risolto.
2. Sempre fatte salve le norme speciali definite nei successivi Titolo II (Concessione di costruzione) e Titolo III (Concessione di gestione), il Contratto è risolto di diritto nei seguenti casi: a) mancato inizio delle prestazioni alla data prevista dal Contratto; b) gravi o ripetute violazioni delle obbligazioni contrattuali contestate dal Committente; c) gravi inadempienze regolarmente accertate e notificate nello svolgimento delle prestazioni; d) mancato pagamento degli stipendi o dei contributi al personale che presta la propria opera per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione; e) subappalto non autorizzato dal Committente o difforme dall'autorizzazione; f) arbitrario abbandono delle prestazioni oggetto della concessione; g) cessazione del Concessionario, o suo fallimento, o sottoposizione ad

altre procedure concorsuali; h) frode del Concessionario nell'esecuzione contrattuale; i) perdita dei requisiti prescritti dal Bando o dal Disciplinare di gara; l) cessione a terzi, in tutto o in parte, delle obbligazioni derivanti dalla concessione senza il consenso del Committente; m) sopravvenuta condanna penale definitiva del direttore tecnico o degli amministratori per reato contro la pubblica amministrazione; n) altri casi previsti dalle norme, o dalle Disposizioni contrattuali.

3. L'inverarsi di una delle cause di risoluzione di diritto è contestato per iscritto al Concessionario, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione di diritto.

4. In tutti i casi il Committente, sia che chieda l'adempimento sia che intimi la risoluzione, si riserva il diritto al risarcimento dei danni subiti, inoltre previa comunicazione al Concessionario può sostituire quest'ultimo nell'esecuzione delle prestazioni, ponendo in danno e a suo carico le maggiori spese, oltre alle penali e agli ulteriori danni.

5. Il Committente ha anche facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale, sino alla quantificazione del danno che il Concessionario è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti compensazioni.

6. Non costituiscono rinuncia ad avvalersi della risoluzione del Contratto eventuali mancate contestazioni, o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto di avvalersi della risoluzione, o altri atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti.

Art. 7 - Penali

1. Sono definite nei successivi Titolo II (Concessione di costruzione) e Titolo III (Concessione di gestione).

2. La penale è irrogata previa contestazione scritta da comunicare (anche via fax o e-mail) al Concessionario, il quale può presentare le controdeduzioni entro i successivi cinque giorni lavorativi.

3. Il valore delle penali può essere compensato con quanto dovuto a titolo di prezzo della concessione, salva la facoltà del Committente d'incamerare in tutto o in parte la cauzione definitiva.

4. Il pagamento delle penali non pregiudica il diritto del Committente d'ottenere la prestazione. È salvo in tutti i casi il diritto del Committente di chiedere il risarcimento del maggior danno, nonché la risoluzione del Contratto, impregiudicati gli altri rimedi contrattualmente previsti.

5. Si applica il Codice appalti (art. 145).

Art. 8 - Cauzione definitiva

1. Il Concessionario è tenuto a costituire la cauzione definitiva nella misura, con le forme e con i requisiti indicati dal Codice appalti (art. 113, 40, co. 7°), nonché avente ad oggetto le garanzie definite dal Codice medesimo (art. 113) e dal Regolamento di esecuzione (art. 123 e s.), accompagnata da una dichiarazione, rilasciata ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal rappresentante dell'istituto bancario o della compagnia d'assicurazione, ove sia specificato nome, cognome, qualifica, titolo e poteri in base ai quali colui che sottoscrive la polizza è autorizzato garante a rilasciare la garanzia, nonché corredata da fotocopia di documento di riconoscimento

del sottoscrittore.

2. Entro la data d'inizio della gestione dell'opera il Concessionario è tenuto a costituire una cauzione a garanzia del mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla gestione, da prestarsi nella misura del 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo d'esercizio e con le forme e i requisiti definiti dall'art. 113, Codice appalti. La mancata presentazione di detta cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

3. L'importo di entrambe le cauzioni è ridotto del 50% ove ricorrano i casi previsti dal Codice appalti (art. 40, co. 7°). In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o consorzio ordinario la riduzione si applica qualora tutte le imprese facenti parte del raggruppamento siano in possesso della certificazione. Per i raggruppamenti verticali la riduzione si applica alle imprese certificate per la quota parte di lavori o servizi ad esse riferibile.

4. La disciplina della cauzione definitiva è dettata dalle norme suindicate del Codice appalti (art. 113) e del Regolamento di esecuzione (art. 123 e s.) anche per ciò che attiene lo svincolo, la reintegrazione, la mancata costituzione.

Art. 9 - Ulteriori garanzie

Sono disciplinate nel successivo Titolo II (Concessione di costruzione) e Titolo III (Concessione di gestione).

Capo III - Obblighi del Concessionario

Art. 10 - Norma generale

1. Il Concessionario esegue le prestazioni affidate con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile del buon andamento delle prestazioni stesse, dei beni avuti in consegna e della disciplina dei propri dipendenti, garantendo a proprio rischio la consegna entro i termini di un'opera conforme alle Disposizioni contrattuali, così come integrate dalle prescrizioni del Committente e del Direttore Lavori, nonché eseguita a regole d'arte e perfettamente conforme allo scopo suo proprio.

2. La progettazione ed esecuzione dell'ampliamento della nuova residenza universitaria "Carlo Mollino" (oggetto dell'invito a proporre rivolto all'aggiudicatario ai sensi del Disciplinare di gara) non deve pregiudicare la realizzazione e completa ultimazione delle opere relative al medesimo Lotto I entro i termini previsti dalla disciplina del finanziamento ministeriale.

3. L'attività del Concessionario non deve provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività del Committente, né ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro di quest'ultimo, eccedenti quelli strettamente connessi al tipo d'attività da prestare.

4. Il Concessionario è tenuto a osservare e far osservare ai propri dipendenti - oltre alle Disposizioni contrattuali, altresì - tutte le norme di legge e di regolamento, anche emanate nel corso dell'esecuzione contrattuale, ivi comprese le norme regolamentari interne dell'azienda.

5. Il Concessionario è esclusivamente responsabile per casi d'infortuni o danni a persone o cose, siano essi terzi oppure personale o cose del Committente, arrecati per

fatto proprio del Concessionario, o dei suoi dipendenti, o dei subappaltatori, o di persone da esso chiamate per qualsiasi motivo, derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme, inosservanza di prescrizioni o direttive impartite dal Committente o per conto di quest'ultimo.

6. Il Concessionario - fatta salva la responsabilità solidale di cui al d.lgs. n. 276/2003, art. 29 - è tenuto a manlevare e tenere indenne il Committente da ogni pretesa o azione di terzi a titolo di risarcimento danni in relazione alle prestazioni contrattuali, ivi compresi costi, indennizzi, oneri e spese - comprese quelle legali - ad esse connessi.

7. Nel Contratto è inserita apposita clausola conforme alle leggi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (l. n. 136/2010, art. 3).

Art. 11 - Organizzazione del Concessionario

1. Il Concessionario - oltre al rispetto delle norme vigenti in materia di dotazione di mezzi e attrezzature - è tenuto all'adozione di modalità esecutive idonee all'esatto e puntale adempimento ed alla massima sicurezza nell'esecuzione delle prestazioni.

2. Il Concessionario altresì è tenuto a disporre di mezzi e attrezzature sufficienti ed idonei a garantire l'esatta e regolare esecuzione contrattuale.

3. Il Concessionario s'impegna ad avere personale in numero sufficiente, capace e idoneo a garantire l'esatto e puntale adempimento.

Art. 12 - Trattamento economico previdenza e sicurezza sul lavoro

1. Il Concessionario s'impegna ad osservare le norme vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei propri dipendenti, nonché comunica, non oltre 15 (quindici) giorni dall'inizio dell'attività, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi.

2. Il Concessionario è tenuto verso il Committente a disciplinare il trattamento economico e normativo dei propri dipendenti secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro vigenti per la categoria o settore e nella località in cui si svolgono le prestazioni - ivi comprese le condizioni risultanti da successive modificazioni o integrazioni dei Contratti Collettivi medesimi - nonché è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei Contratti Collettivi e fino alla loro sostituzione.

3. Il Concessionario è altresì tenuto ad osservare le norme in materia di contribuzione, sia essa previdenziale, assistenziale, o eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Gli obblighi previsti dal presente paragrafo vincolano il Concessionario anche ove lo stesso non aderisca alle associazioni stipulanti, o receda da esse, inoltre indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, o dalla sua struttura o dimensione d'impresa, nonché da ogni altra qualificazione giuridica, economica, o sindacale della stessa.

4. Si applicano le norme sulla tutela dei lavoratori e sulla regolarità contributiva previste dal Regolamento di esecuzione (art. 4, 5, 6).

5. Il Concessionario deve adottare tutti gli accorgimenti e le misure idonei a garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed evitare danni a beni pubblici e privati, osservando le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, ivi

comprese quelle emanate in corso d'esecuzione contrattuale.

6. Il Concessionario garantisce l'osservanza delle vigenti norme antinfortunistiche sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 81/2008, nonché gli obblighi verso i dipendenti in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali imposti dalle norme legislative e regolamentari vigenti e dai Contratti Collettivi di Lavoro, assumendone i relativi oneri.

7. Il Concessionario è comunque tenuto ad informare i dipendenti sui rischi connessi alle attività svolte ed a formarli adeguatamente all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

8. Il Concessionario è tenuto ad osservare le disposizioni relative alla corretta tenuta e conservazione del Libro unico del lavoro (d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008, artt. 39 e 40; d.M. Lavoro 9 luglio 2008).

9. Deve essere in ogni caso garantito ai lavoratori l'esercizio dei diritti sanciti dallo Statuto dei lavoratori (l. n. 300/1970).

10. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo il Committente denuncia le inadempienze all'Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione al Concessionario, nei confronti del quale può altresì operare una ritenuta sul pagamento fino al 20% dell'importo contrattuale, anche sospendendo lo svincolo della cauzione se il servizio è ultimato. L'indicata somma è rimborsata solo a seguito della dichiarazione dell'Ispettorato che il Concessionario è in regola con i suoi obblighi.

Art. 13 - Sede e reperibilità

1. Per tutta la durata del Contratto il Concessionario è tenuto a mantenere informato il Committente circa il luogo in cui è la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa cui afferiscono le prestazioni oggetto del Contratto, comunicando e aggiornando tempestivamente gli indirizzi e i numeri utili.

2. Altresì il Concessionario è tenuto a garantire la reperibilità telefonica segnalando al Committente i recapiti ad essa dedicati e i relativi orari, comunque non inferiori a n. 8 (otto) ore giornaliere dal lunedì alla domenica.

3. Sono fatte salve le norme speciali del presente Capitolato in materia di elezione di domicilio.

Capo IV - Disposizioni comuni

Art. 14 - Interpretazione

1. Le clausole contrattuali s'interpretano secondo gli art. 1362 e s., cod. civ.

2. In caso di discordanze tra le previsioni del Contratto, del presente Capitolato e degli atti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, si applica, per la concessione di gestione, l'interpretazione più favorevole agli utenti; per la concessione di costruzione, l'interpretazione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

3. Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o descrittiva, l'eventuale mancanza di particolari costruttivi o di specifiche relative a lavorazioni,

materiali, componenti, opere murarie, strutture o impianti o loro parti, che sono comunque rilevabili da altri elaborati progettuali, anche in scala minore, o indicati nel Contratto. In tale eventualità compete al Direttore dei lavori, sentito il progettista e il RuP, fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi.

4. Permanendo il dubbio, si applica l'interpretazione più vantaggiosa per gli interessi perseguiti dal Committente.

Art. 15 - Norme applicabili

1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato si applicano le norme vigenti.
2. I riferimenti a singole disposizioni di legge o regolamento contenuti nel Contratto, nel presente Capitolato e negli atti che ne costituiscono parte integrante sono puramente esemplificativi e non escludono l'applicazione delle altre norme vigenti.

Art. 16 - Controversie

1. Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto che non dovessero risolversi in via bonaria è competente esclusivamente il Foro di Torino, salva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Nel Contratto non è inclusa alcuna clausola compromissoria (arbitrato).
3. Nelle more della risoluzione delle controversie il Concessionario non ha ragione di rallentare o sospendere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 17 - Spese e oneri fiscali

1. Tutte le spese per l'organizzazione e l'espletamento delle prestazioni sono a carico del Concessionario.
2. Ad esso spettano altresì tutte le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.
3. Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA), regolata dalla legge.
4. Tutti gli importi citati nel Contratto, nel presente Capitolato e negli atti che ne costituiscono parte integrante s'intendono IVA esclusa, salvo espressa diversa disposizione.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

1. Il Concessionario acconsente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti (d.lgs. 196/2003).
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed ha la finalità di consentire l'accertamento del permanere dell'idoneità del Concessionario all'esecuzione del Contratto.
3. I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito delle attività concernenti la stipulazione e l'esecuzione del Contratto.
4. Il trattamento dei dati personali avverrà presso gli Uffici del Committente, con l'utilizzo anche di sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; i dati conferiti possono essere diffusi nell'ambito degli Uffici del Committente e comunicati ad altri enti pubblici, oltre che

ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi di legge, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, agli organi dell'autorità giudiziaria.

5. Sono in ogni caso riconosciuti i diritti di cui all'art. 7, d.lgs. 196/2003.

6. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Committente. Il responsabile del trattamento dei dati personali è l'Arch. Gianpiero Biscant.

TITOLO II - CONCESSIONE DI COSTRUZIONE

Capo I - Oggetto

Art. 19 - Individuazione dell'oggetto

1. Per entrambi i Lotti la concessione di costruzione ha ad oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per la realizzazione e il funzionamento delle opere indicate nel Contratto, nel presente Capitolato, con tutti gli atti che ne costituiscono parte integrante, ivi compresa in particolare la documentazione di progetto e le specifiche tecniche, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dal Direttore Lavori.

2. Essa comprende:

- Demolizioni, scavi e sbancamenti.
- Realizzazione di strutture e opere edili.
- Realizzazione di impianti di climatizzazione.
- Realizzazione di impianti idrico-sanitari.
- Realizzazione di impianti di antincendio.
- Realizzazione di impianti elettrici.
- Realizzazione di impianti ascensore.
- Sistemazioni esterne.
- Fornitura di arredi e accessori.
- Fornitura di tutte le necessarie assistenze murarie relative agli impianti sopraccitati.

3. Per il solo Lotto I (residenza "Carlo Mollino") la concessione di costruzione ha altresì ad oggetto l'esecuzione delle opere di rafforzamento strutturale - quest'ultimo necessario all'esercizio del diritto d'ampliamento oggetto dell'invito a proporre rivolto all'aggiudicatario ai sensi del Disciplinare di gara - secondo lo specifico progetto esecutivo posto in gara ed allegato al progetto esecutivo dell'opera.

4. Per entrambi i Lotti il Concessionario assume inoltre l'obbligazione dell'esatta esecuzione delle opere a regola d'arte, finite in ogni parte e atte allo scopo cui sono destinate - scopo che il Concessionario dichiara di conoscere perfettamente - intendendosi compreso nell'oggetto della concessione anche quanto non espressamente indicato nelle Disposizioni contrattuali, ma comunque necessario per la realizzazione delle opera stessa.

5. Per entrambi i Lotti sono altresì compresi nell'oggetto della concessione le eventuali prestazioni di mano d'opera e mezzi per assistenza ad altre imprese fornitrici d'installazioni, o altre prestazioni non espressamente indicate nelle Disposizioni contrattuali ma facenti parte del medesimo complesso di prestazioni.

6. Per entrambi i Lotti fanno parte inoltre dell'oggetto della concessione il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto della disciplina di settore (d.lgs. 81/2008).

Art. 20 - Varianti in corso d'opera

1. Il Committente si riserva la facoltà di apportare variazioni o addizioni al progetto

approvato, nei limiti e alle condizioni previsti dal Codice appalti (art. 132) e dal Regolamento di esecuzione (art. 161), nonché di diminuire i lavori ed accettare varianti migliorative in diminuzione, nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento di esecuzione (art. 162).

Art. 21 - Conoscenza dell'oggetto della concessione

1. La presentazione dell'offerta e la successiva stipulazione del Contratto valgono quale riconoscimento da parte del Concessionario che gli atti di gara sono atti a individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle opere oggetto di concessione, oltre che come accettazione incondizionata di tutte le norme che regolano quest'ultima.
2. La stipulazione del Contratto e la consegna dei lavori sono subordinati alla sottoscrizione del verbale attestante il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, ai sensi del Regolamento di esecuzione (art. 106).
3. La Direzione Lavori ha comunque facoltà di fornire nel corso dei lavori disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, al fine di favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali.

Capo II - Esecuzione

Sez. I - Soggetti

Art. 22 - Committente e RuP

1. Il Committente - per conto del quale è realizzata l'intera opera - è titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla concessione.
2. Al RuP spettano i compiti e le conseguenti responsabilità disciplinati dal Codice appalti (art. 10) e dal Regolamento di esecuzione (art. 10). Egli esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori verificando il rispetto della convenzione, ai sensi del Codice appalti (art. 141, co. 8°) nonché assume la qualità di responsabile dei lavori ai sensi del d.lgs. 81/2008 (art. 89, co. 1°, lett. c).

Art. 23 - Direttore Lavori

1. Il Direttore Lavori e l'ufficio di direzione dei lavori - nominato dal Committente prima della gara - hanno i compiti disciplinati dal Regolamento di esecuzione (art. 147 e s.).
2. Speciali poteri e compiti del Direttore Lavori sono previsti dai progetti esecutivi posti in gara.
3. Il Direttore Lavori agisce quale rappresentante del Committente per tutto quanto attiene l'esecuzione della concessione.
4. I compiti e le responsabilità del Direttore Lavori non esimono il Concessionario dagli obblighi e responsabilità aventi ad oggetto la corretta conduzione del cantiere, l'esatta esecuzione dei lavori, l'adeguatezza delle misure antinfortunistiche, l'osservanza delle altre norme vigenti.
5. Il Concessionario è tenuto a segnalare al Direttore Lavori ogni evento che possa compromettere l'esatta esecuzione dei lavori, anche ove si tratti di possibili

conseguenze derivanti dagli atti progettuali o da disposizioni del medesimo Direttore Lavori. In caso di dubbi è tenuto a chiedere a quest'ultimo le opportune istruzioni.

6. Resta fermo in tutti i casi il diritto del Concessionario d'avanzare osservazioni scritte e iscrivere riserve nei modi ed agli effetti di legge.

Art. 24 - Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

È il soggetto incaricato dei compiti di cui al d.lgs. n. 81/2008 (art. 92), con le conseguenti responsabilità, nonché in possesso dei requisiti professionali ivi previsti (art. 98).

Sez. II - Programma di esecuzione

Art. 25 - Ordini di servizio

Sono disciplinati dal Regolamento di esecuzione (art. 152), siano essi quelli impartiti dal RuP o dal Direttore Lavori.

Art. 26 - Consegna dei lavori

1. È disciplinata dal Regolamento di esecuzione (art. 153 e s.; art. 106, co. 3°).
2. Prima dell'inizio dei lavori il Concessionario deve trasmettere al Committente la denuncia d'inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, nonché l'altra documentazione indicata dalle norme vigenti (d.lgs. n. 81/2008, All. XVII).
3. Con l'accettazione dei lavori il Concessionario dichiara di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di conduzione e sicurezza.

Art. 27 - Termine d'ultimazione dei lavori

1. Il termine d'ultimazione di tutti i lavori compresi nel Lotto I (residenza "Carlo Mollino") è di giorni 720 (settecentoventi) naturali e consecutivi.
2. Quello d'ultimazione di tutti i lavori compresi nel Lotto II (residenza "Cesare Codegone") è di giorni 900 (novecento) naturali e consecutivi.
3. Gli indicati termini decorrono dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ad essi sono sottratti i giorni di riduzione eventualmente offerti dall'aggiudicatario in sede di offerta tecnica, nonché sono aggiunti quelli di durata delle eventuali sospensioni ordinate dal Direttore Lavori, salvo che si tratti di sospensioni imputabili al Concessionario.

Art. 28 - Termini intermedi e programma dei lavori

1. Termini intermedi sono previsti dal cronoprogramma allegato al presente Capitolato.
2. Il Concessionario ha comunque l'obbligo di presentare, prima dell'inizio lavori, un proprio programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma, che deve essere approvato dal Direttore Lavori, ai sensi e per gli effetti del Regolamento di esecuzione (art. 43, co. 10° e 11°).
3. Il programma esecutivo deve essere coerente con il termine d'ultimazione lavori, nonché completo dell'indicazione dei mezzi tecnici impiegati, del personale addetto,

delle protezioni collettive ed individuali predisposte, della successione delle fasi di lavorazione previste.

4. Il programma esecutivo deve essere allegato al Piano di sicurezza e coordinamento, essendo necessario per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni da predisporre a cura del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento dei lavori.

5. La mancata presentazione del programma esecutivo dà facoltà al Direttore Lavori di ordinare l'esecuzione dei lavori secondo l'ordine temporale da esso stesso stabilito, senza che ciò costituisca per il Concessionario ragione di risarcimenti o indennizzi.

6. In presenza di particolari esigenze il Committente o il Direttore Lavori ha la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al programma.

7. Altresì il Direttore Lavori ha facoltà di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine, o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che ritiene più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere o alla consegna di forniture escluse dall'oggetto della concessione, senza che il Concessionario possa rifiutarsi o abbia ragione di farne oggetto di richiesta di speciali compensi o, risarcimenti, o indennizzi.

8. Fermo quanto previsto dai paragrafi che precedono, il Concessionario ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crede più conveniente purché, a giudizio del Direttore Lavori, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dell'opera o agli interessi del Committente.

Art. 29 - Lavoro notturno e festivo

Nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, il Direttore Lavori può autorizzare, su richiesta scritta del Concessionario, la continuazione dei lavori oltre gli orari fissati e nei giorni festivi, osservate le norme vigenti e con costi a carico del Concessionario.

Art. 30 - Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

1. Sono disciplinate dal Codice appalti (art. 132) e dal Regolamento di esecuzione (art. 158 e s.), dal Capitolato generale (art. 24, 25).

2. La sospensione dei lavori è sempre disposta in caso d'inosservanza di norme in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro, o di pericolo imminente per i lavoratori, anche ad iniziativa del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o del RuP.

3. Le sospensioni dovute a pericolo grave e imminente non attribuiscono al Concessionario il diritto ad alcun compenso o indennizzo, anche oltre i termini previsti dal Regolamento di esecuzione (art. 159).

Sez. III - Subappalto

Art. 31 - Condizioni e limiti

1. È consentito il subappalto dei lavori - ivi compreso l'affidamento in cottimo - osservati i limiti e gli obblighi di legge. Si applica il Codice appalti (art. 118) e il Regolamento di esecuzione (art. 170, 108, 109).

2. Il Concessionario deve comunque ottenere dal Committente l'autorizzazione al

subappalto, che è rilasciata ove sussistano le condizioni di legge e regolamento e sempreché il contratto di subappalto - depositato presso il Committente nei termini previsti dalle norme - rechi la specifica indicazione dell'importo contrattuale, degli oneri per la sicurezza, delle modalità e dei tempi dei pagamenti al subappaltatore, nonché l'apposita clausola con la quale ciascuno dei contraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex lege (l. n. 136/2010, art. 3).

3. L'autorizzazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza del Concessionario corredata dalla documentazione prevista dalle norme, salvo proroga una sola volta e per non più di ulteriori 30 (trenta) giorni ove ricorrano giustificati motivi. Decorso inutilmente il termine - originario o prorogato - l'autorizzazione s'intende rilasciata, salvo annullamento ove non ricorreranno le condizioni di legge o regolamento. I termini di cui al presente paragrafo sono ridotti alla metà in caso di subappalto d'importo inferiore al 2 (due) per cento dell'importo delle prestazioni affidate e comunque inferiore a €100.000,00 (centomila).

4. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi di legge (d.l. n. 139/1995, conv. in l. n. 246/1995).

5. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto d'ulteriore subappalto, ad eccezione della posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui al Regolamento di esecuzione (art. 107, co. 2°, lett. c, d, l, t).

Art. 32 - Responsabilità del Concessionario

1. Il subappalto non esonera il Concessionario dalle obbligazioni contrattuali, essendo egli responsabile verso il Committente dell'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni, nonché del rispetto delle prescrizioni ulteriori eventualmente riportate nell'atto d'autorizzazione al subappalto.

2. Il Concessionario altresì s'impegna a manlevare il Committente da ogni pretesa dei subappaltatori inerente l'esecuzione dell'oggetto della concessione.

Art. 33 - Pagamento dei subappaltatori

1. Per entrambi i Lotti il Committente non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, con obbligo del Concessionario di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, ai sensi del Codice appalti (art. 118, co. 3°), la cui inosservanza è sanzionata dalla sospensione dei pagamenti al Concessionario.

2. Il Committente acquisisce direttamente il DURC dei subappaltatori, ai sensi e per gli effetti del Regolamento di esecuzione (art. 6, co. 5° e 8°).

Art. 34 - Obblighi dei subappaltatori e lavoratori autonomi in materia di sicurezza

I subappaltatori e altresì i lavoratori autonomi soggiacciono agli obblighi per essi previsti dalle norme, ivi compresi quelli di: a) predisporre e consegnare per la verifica al Concessionario il Piano operativo di sicurezza (d.lgs. n. 81/2008, art. 100 e All. XV) e, ove necessario, il Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (PiMus: d.lgs. n. 81/2008, art. 136 e All. XXII); b) rispettare i piani di sicurezza e le prescrizioni del Direttore tecnico del Concessionario; c) utilizzare tutte le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione individuale in conformità alle

norme; d) collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo; e) non pregiudicare con le proprie lavorazioni o attività la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere; f) informare il Concessionario sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie lavorazioni o attività.

Sez. IV - Controlli e riserve

Art. 35 - Prove e verifiche dei lavori

1. Il Committente procede, per mezzo del Direttore Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.
2. Il Direttore Lavori può procedere in qualunque momento all'accertamento e alla misurazione delle opere compiute; al Concessionario che non si presti a eseguire in contraddittorio tali operazioni è assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli sono addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, il Concessionario non ha ragione di avanzare richiesta alcuna per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
3. Il Direttore Lavori segnala tempestivamente al Concessionario le eventuali opere che ritenga non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte, con obbligo del Concessionario di provvedere a perfezionarle a sue spese, salvo in difetto l'esecuzione in danno.
4. In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, debbono essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove. Le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti le misurazioni e la precostituzione delle prove, restano a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Art. 36 - Riserve del Concessionario

Sono disciplinate dal Codice appalti (Parte IV, Titolo II) e dal Regolamento di esecuzione (art. 190, 191, 152, co. 3°).

Capo III - Obblighi del Concessionario

Art. 37 - Obblighi particolari

1. Ferma restando l'obbligazione principale del Concessionario - di consegnare entro i termini un'opera conforme alle Disposizioni contrattuali, così come integrate dal Committente o dal Direttore Lavori, nonché eseguita a regola d'arte e perfettamente conforme allo scopo suo proprio - su di esso gravano i seguenti obblighi e responsabilità, qui indicati in via ricognitiva e non esaustiva:
 - a) nominare per il cantiere il Direttore tecnico, comunicando il suo nominativo - ed altresì quello del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione - al RuP, al Direttore Lavori, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
 - b) redigere il Piano operativo di sicurezza (d.lgs. n. 81/2008, art. 100 e All. XV) e il Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (PiMus: d.lgs. n. 81/2008, art. 136 e All. XXII);
 - c) predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per

tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;

d) predisporre le occorrenti opere provvisorie, quali ponteggi, tesate con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito di materiale e per gli altri usi di cantiere, strade interne occorrenti all'agibilità del cantiere, nonché in generale quanto previsto dal Piano di sicurezza e coordinamento;

e) verificare, prima dell'avvio dei lavori di demolizione, le condizioni di conservazione e di stabilità dell'opera nel suo complesso, delle singole parti della stessa, e degli eventuali edifici adiacenti all'oggetto delle lavorazioni di demolizione;

f) predisporre un locale illuminato e riscaldato con attrezzatura minima da ufficio fruibile dal RuP e dal Direttore Lavori o altri esponenti del suo ufficio;

g) provvedere agli allacciamenti provvisori - nelle more di quelli definitivi - per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere, sobbarcandosi gli oneri derivanti dall'utilizzo e mantenimento degli stessi;

h) curare il conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico per le tesate e gli altri usi;

i) provvedere all'installazione all'ingresso del cantiere della cartellonistica di sicurezza e del regolamentare cartello e relativi aggiornamenti recante le indicazioni riguardanti il progetto, il Committente, il RuP, l'impresa esecutrice delle opere, il progettista, il Direttore Lavori e quant'altro necessario secondo le norme vigenti, ivi compreso il Regolamento edilizio della Città di Torino;

l) provvedere all'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, nonché alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;

m) provvedere all'esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire (casellari, tabelle ferri per c.a., elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi di officina, ecc.);

n) provvedere alla sorveglianza di cantiere ed all'assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, nonché curare la pulizia quotidiana del cantiere e lo sgombero - a lavori ultimati - delle attrezzature, dei materiali residui e di quant'altro non utilizzato nelle opere;

o) approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione delle opere;

p) disporre in cantiere d'idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore Lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle proprie dipendenze destinato a coadiuvarlo;

q) corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;

r) chiedere tempestivamente al Direttore Lavori disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto, o discordante, o di difficile interpretazione nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;

s) tenere a disposizione del Direttore Lavori i disegni, le tavole e i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore Lavori;

- t) provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere previste dalle norme vigenti;
- u) aggiornare gli elaborati grafici in conformità all'eseguito;
- v) osservare le norme vigenti in materia d'esecuzione di opere in conglomerato cementizio, prefabbricato e a struttura metallica, di accettazione dei materiali da costruzione; provvedere alla denuncia delle opere in c.a., prefabbricate e a struttura metallica (l. n. 1086/71); provvedere alla confezione ed all'invio agli istituti autorizzati - per le normali prove di laboratorio - di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo, nonché quant'altro necessario all'espletamento delle relative prove pratiche;
- z) raccogliere e conservare tutta la documentazione relativa a opere edili, strutturali, impiantistiche, necessarie per l'espletamento delle pratiche finali per l'agibilità dell'opera;
- aa) procurare i materiali, i mezzi e la mano d'opera occorrenti per le prove di collaudo;
- bb) prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto - anche ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità - qualora nel corso dell'opera si manifestino fenomeni che paiano compromettere i risultati finali;
- cc) promuovere e istituire nel cantiere un sistema gestionale permanente ed organico diretto all'individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi;
- dd) promuovere le attività di prevenzione in coerenza a principi e misure predeterminati;
- ee) promuovere un programma d'informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
- ff) mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
- gg) assicurare il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro; le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali; il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori; la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito; il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore per esecuzione dei lavori;
- hh) rilasciare dichiarazione al RuP e al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalle norme vigenti, o comunque qualora lo consiglino le condizioni di lavoro;
- ii) provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nei piani di sicurezza;
- ll) richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto, o discordante nei piani di sicurezza, nonché proporre modificazioni agli stessi ove necessarie od opportune ad assicurare un maggiore grado di sicurezza;
- mm) tenere a disposizione del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, del RuP e degli Organi di Vigilanza copia controfirmata dei piani di sicurezza;

nn) raccogliere e verificare la documentazione fornita dai subappaltatori prima d'inoltrare la richiesta di subappalto al Committente;

oo) fornire ai subappaltatori e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo, inoltre le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese (d.lgs. 81/2008, art. 26), infine le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;

pp) porre i piani di sicurezza a disposizione dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi;

qq) informare il RuP e il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori delle proposte di modificazione dei piani di sicurezza formulate dai subappaltatori e dai lavoratori autonomi;

rr) organizzare i servizi di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere;

ss) affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

tt) fornire al RuP i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale;

uu) segnalare immediatamente al Direttore Lavori assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti che si verificano nella costruzione, prestandosi agli accertamenti sperimentali necessari, ivi compresi quelli atti a riconoscere se il Concessionario abbia in qualche modo trasgredito le buone regole di lavoro;

vv) eseguire per le opere o forniture originariamente escluse dalla Concessione, su richiesta del Direttore Lavori, sentito il RuP: lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, l'accatastamento, l'immagazzinamento e la custodia nell'ambito del cantiere dei materiali e manufatti, siano essi approvvigionati dal Committente o dai fornitori prescelti dal Concessionario; il sollevamento ed il trasporto al luogo d'impiego dei materiali e dei manufatti; in generale, la fornitura di materiali e di mano d'opera edili ed il noleggio di attrezzature e macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle imprese fornitrici. Resta fermo che per tutte le suddette prestazioni il Concessionario è compensato in economia secondo quanto stabilito dal presente Capitolato.

zz) provvedere a fine lavori alla produzione di elaborati as-built costruttivi, nei quali debbono comparire tutte le varianti in corso d'opera, al fine d'aggiornare il piano di manutenzione e il fascicolo dell'opera. Gli as built debbono essere consegnati in duplice copia, nonché su supporto magnetico in formato dwg o dxf, producendo tutte le indicazioni tecniche per la gestione e la manutenzione, in particolare relativamente agli impianti tecnologici.

2. Nel caso d'inosservanza da parte del Concessionario anche di una sola tra le speciali prescrizioni di cui al presente articolo, il Direttore Lavori, dopo l'inutile diffida all'adempimento, ha facoltà di sospendere i lavori, salvo il risarcimento dei danni e, ricorrendone i presupposti, la risoluzione del Contratto e le altre tutele previste dalla legge e dalle Disposizioni contrattuali.

Art. 38 - Qualità e accettazione dei materiali

1. Il Concessionario s'impegna a eseguire le opere con i materiali e le forniture delle migliori qualità esistenti in commercio, dotati delle caratteristiche stabilite dalle leggi, dai regolamenti, dal Capitolato Generale, dalle norme UNI, CNR, CEI e dalle altre norme tecniche vigenti, oltre che dalle Disposizioni contrattuali.
2. Sia nel caso di forniture legate a installazione d'impianti, sia nel caso di forniture di materiali d'uso più generale, il Concessionario deve presentare adeguate campionature almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell'inizio dei relativi lavori, ottenendo l'approvazione del Direttore Lavori.
3. Le caratteristiche dei materiali e delle forniture sono definite dalle Disposizioni contrattuali, in particolare dalle specifiche tecniche, disegni, dettagli esecutivi e relazioni tecniche allegati al progetto, con tutte le specificazioni o modificazioni apportate in corso d'opera.
4. Il Concessionario è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento a eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto ad esso indicato tutte le prove sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti - sia prefabbricati che realizzati in opera - e sulle forniture in generale, indicate dalle Disposizioni contrattuali, oppure dal Direttore Lavori.
5. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali è eseguito secondo le vigenti norme tecniche, in contraddittorio con il Concessionario, nonché è appositamente verbalizzato.
6. Il Concessionario s'impegna a far sì che tutti i materiali mantengano durante il corso dei lavori le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dal Direttore Lavori. Qualora in corso d'opera i materiali o le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, il Concessionario è tenuto alle sostituzioni ed agli adeguamenti necessari senza che ciò costituisca titolo per pretese di variazione prezzi o indennizzi.
7. Le forniture non accettate dal Direttore Lavori debbono essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese del Concessionario, nonché sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
8. Il Concessionario resta responsabile dei materiali forniti, la cui accettazione non pregiudica i diritti del Committente in sede di collaudo finale.

Art. 39 - Impianti al servizio delle residenze

Si applica il d.M. Sviluppo economico n. 37/2008.

Art. 40 - Personale del Concessionario

1. Il Concessionario s'impegna a destinare ai lavori personale adeguato, per numero e qualità, all'importanza dei lavori e ai termini di consegna anche intermedi e definiti dal programma dei lavori, nonché formato e informato in materia d'approntamento di opere, presidi di prevenzione e protezione e salute e igiene del lavoro.
2. Il Concessionario s'impegna a che tutti i propri dipendenti e collaboratori siano formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura e con riferimento alle attrezzature e alle macchine di cui sono operatori.
3. Il Concessionario si fa garante dell'osservanza da parte di tutti i propri dipendenti

dei regolamenti in vigore in cantiere, delle norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e di quelle particolari vigenti in cantiere, dei piani di sicurezza e delle indicazioni del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Art. 41 - Domicilio del Concessionario e persone autorizzate a riscuotere

1. Il Concessionario deve eleggere domicilio nei modi indicati dal Capitolato Generale (art. 2): ivi s'intendono ritualmente effettuate tutte le comunicazioni o notificazioni relative all'esecuzione del Contratto.
2. Il Concessionario deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ai sensi e nei modi di cui Capitolato Generale (art. 3).
3. Ogni variazione del domicilio o delle persone autorizzate a riscuotere è opponibile al Committente soltanto dopo che ad esso è stata debitamente notificata.

Art. 42 - Rappresentante del Concessionario

1. Il Concessionario che non conduca personalmente i lavori deve conferire mandato con rappresentanza risultante da atto pubblico, depositato presso il Committente, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell'organizzazione dei lavori, ai sensi e per gli effetti del Capitolato Generale (art. 4).
2. Spetta in ogni caso al rappresentante nominato gestire e organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere i piani di sicurezza, le norme di coordinamento contenute nelle Disposizioni contrattuali, nonché le prescrizioni del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori; allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche o si comportassero in modo tali da compromettere la loro sicurezza o quella degli altri addetti presenti in cantiere, oppure che si rendessero colpevoli d'insubordinazione o disonestà; vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.
3. Il Concessionario resta responsabile dell'operato del rappresentante, ivi compresi i danni cagionati dall'inosservanza o trasgressione delle vigenti norme tecniche, o di vigilanza o sicurezza.
4. Ogni variazione del rappresentante deve risultare dal deposito presso il Committente del nuovo atto di mandato.
5. Il Committente ha diritto di esigere il cambiamento del rappresentante per gravi e giustificati motivi e previa motivata comunicazione al Concessionario.

Art. 43 - Fornitori del Committente

I diretti fornitori del Committente sono tenuti a osservare l'orario di cantiere e le disposizioni d'ordine generale emanate dal Concessionario. In difetto il Concessionario è esonerato dalle responsabilità discendenti dall'inosservanza.

Capo IV - Sicurezza sul lavoro

Art. 44 - Norme generali sulla sicurezza

1. I lavori devono svolgersi nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle norme europee (dir. 89/391/CEE; dir. 92/57/CEE), alle norme nazionali anche di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. Il Concessionario deve comunque disporre di mezzi d'opera e di attrezzature perfettamente idonei ed adeguati al lavoro da compiere e rispondenti alle norme antinfortunistiche, nonché dei mezzi finanziari necessari per assolvere gli impegni che ne derivano, anche ove eccedenti quelli definiti nei piani di sicurezza.
4. Il Concessionario ha inoltre l'obbligo di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisoriale che, per cause non previste, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il RuP ritenessero necessari per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni. Il corrispettivo dell'esecuzione di tali prestazioni è determinato secondo l'elenco prezzi delle opere provvisoriale.
5. Il Concessionario provvede ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori ed alle autorità competenti, copia della notifica preliminare all'ASL ed alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per territorio (d.lgs. n. 81/2008, art. 99).

Art. 45 - Piano di sicurezza e coordinamento

1. Il Piano di sicurezza e coordinamento - predisposto dall'Amministrazione aggiudicatrice - contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, le conseguenti procedure esecutive, nonché gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire - per tutta la durata dei lavori - il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il Piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dall'eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese.
2. Si applica il Codice appalti (art. 131), il Regolamento di esecuzione (art. 39) e il d.lgs. n. 81/2008.
3. Tutte le proposte integrative presentate dal Concessionario debbono essere approvate dal RuP e dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori; a quest'ultimo è demandato il compito d'aggiornamento del Piano, in funzione di nuove esigenze nate durante l'esecuzione dei lavori, o per proposte di miglioramento da parte del Concessionario.
4. Qualora durante il corso dei lavori si rendessero necessarie od opportune ulteriori modificazioni o integrazioni del Piano - anche in ragione di norme sopravvenute o perché il Concessionario o i subappaltatori intendono apportare modificazioni alle misure previste o ai macchinari o attrezzature da impiegare - il Concessionario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e a sottoporre alla sua approvazione - prima della loro attuazione e fatti salvi motivi di urgenza che rendano consigliabile un'immediata applicazione - misure di tutela integrative o alternative a quelle previste dal Piano.

5. In nessun caso le eventuali modificazioni o integrazioni del Piano determinano modificazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti. Altresì il Concessionario non ha titolo a vantare pretese di sorta se, durante il corso dei lavori, debba modificare qualitativamente o quantitativamente, oppure sostituire, gli impianti di cantiere o le opere provvisorie in ragione delle modificazioni o integrazioni del Piano.

Art. 46 - Piano operativo di sicurezza

1. Il Concessionario, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna al Direttore Lavori o, se già nominato, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il Piano operativo di sicurezza, conforme al Codice appalti (art. 131) e al d.lgs. n. 81/2008 (art. 89, co. 1, lettera h; All. XV, punto 3.2), da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento.

2. Il Piano operativo di sicurezza deve indicare le alternative proposte in merito alla programmazione delle opere oggetto della concessione, o dei lavori subappaltati, alle loro modalità esecutive, nonché a tutte le misure che il Concessionario intende porre in essere per meglio assicurare il pieno rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, anche in relazione ad un più efficace coordinamento delle attività svolte dai subappaltatori operanti nel cantiere.

3. Il Piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi con riferimento allo specifico cantiere (d.lgs. n. 81/2008, artt. 28 e 29) e deve essere aggiornato a ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

4. Il Concessionario è altresì tenuto ad acquisire i Piani operativi di sicurezza redatti dai subappaltatori, nonché a curare il coordinamento dei subappaltatori operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con quelli del Committente e del Concessionario.

Art. 47 - Piano di emergenza

Il Concessionario provvedere alla redazione del Piano di emergenza per le eventualità di pericolo immediato, con l'obiettivo di proteggere gli operatori di cantiere, le cose, l'ambiente e i terzi non coinvolti nei lavori.

Si applica il d.lgs. n. 81/2008 (art. 71, 150 e s.).

Art. 48 - Osservanza dei piani di sicurezza

1. Il Concessionario è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui al d.lgs. n. 81/2008 (art. 15; art. 95 e 96; All. XIII).

2. Il Concessionario è tenuto al rispetto dei piani di sicurezza e ad uniformarsi senza riserva alcuna alle disposizioni impartite dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, nonché a garantire il rispetto dei medesimi piani e disposizioni da parte dei dipendenti propri, dei subappaltatori o lavoratori autonomi operanti nel cantiere, nonché dei relativi dipendenti.

3. I subappaltatori, all'atto dell'avvio delle proprie attività, debbono dare atto per iscritto al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e al Direttore Lavori di aver acquisito i piani di sicurezza del Committente e del Concessionario e di accettarne integralmente le clausole e prescrizioni, impegnandosi a rispettarle direttamente verso il Committente.

4. Il Concessionario promuove tutte le iniziative utili a garantire un idoneo livello di conoscenza del contenuto dei piani di sicurezza da parte dei subappaltatori, nonché trasmette agli stessi gli aggiornamenti dei piani stessi.

5. Ciascun lavoratore, prima dell'inizio delle varie fasi di lavoro, deve essere reso edotto dei contenuti generali dei piani di sicurezza e di quanto specificamente attinente alle lavorazioni cui è addetto. I piani di sicurezza sono tenuto dal Concessionario a disposizione dei dirigenti delle rappresentanze sindacali presenti in cantiere.

Art. 49 - Controlli sull'osservanza dei piani di sicurezza

1. Il Concessionario è tenuto a fare effettuare a propria cura e spese ispezioni quotidiane da parte del proprio responsabile per la sicurezza del cantiere e, saltuariamente, da un esperto in materia antinfortunistica, per curare al massimo tutti i possibili aspetti, anche di dettaglio, del rispetto delle misure di sicurezza.

2. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori relaziona al RuP, mediante rapporti periodici scritti con cadenza non superiore a quindici giorni, sul mantenimento del livello di sicurezza dei lavori, così come accertato nel corso delle visite in cantiere, nonché sulle eventuali modificazioni o integrazioni dei piani di sicurezza.

3. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha facoltà - in ogni momento e fase di lavorazione - d'intimare al Concessionario, o in caso di urgenza direttamente ai lavoratori impiegati nel cantiere, il rispetto di norme e prescrizioni dei piani di sicurezza, fatta salva la sospensione parziale o totale di lavorazioni, di cui dovrà essere data immediata comunicazione al RuP.

4. Le difformità delle misure di sicurezza e igiene effettivamente adottate nel corso dei lavori rispetto a quelle previste dai piani di sicurezza comportano l'applicazione delle penali stabilite dal presente Capitolato, fatta salva la sospensione dei lavori e risoluzione del Contratto nei casi stabiliti dalle leggi e dalle Disposizioni contrattuali.

Capo V – Valutazione dei lavori, contabilizzazione e pagamenti

Sez. I - Valutazione dei lavori

Art. 50 - Prezzi contrattuali

1. I prezzi contrattuali - e il diritto di gestire l'opera per trent'anni - remunerano tutti gli oneri e obblighi posti a carico del Concessionario per l'esecuzione dell'opera in conformità alle Disposizioni contrattuali e alle norme vigenti, siano essi relativi alle fasi di progettazione e messa in opera, oppure a quelle di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, di sicurezza e di ogni altro aspetto necessario all'esecuzione dell'opera.

2. I prezzi contrattuali sono accettati dal Concessionario nella più completa e approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavori da svolgere, con rinuncia a ogni altra pretesa economica, anche ove derivante da errata valutazione o mancata conoscenza di fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa.

3. I prezzi s'intendono accettati dal Concessionario sulla base di calcoli di sua convenienza e a suo completo rischio. I prezzi sono fissi e vincolanti per tutto il periodo d'esecuzione dei lavori e non sono quindi soggetti ad alcuna modificazione,

nemmeno se dovuta a variazione di costi dei materiali, della manodopera, dei noli, dei trasporti, a variazioni d'imposte o tasse, di assicurazioni degli operai, dazi, emigrazioni, epidemie, eventi bellici e qualsiasi altra circostanza sfavorevole che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, ivi comprese quelle di forza maggiore, salvo quanto previsto dal Codice appalti (art. 133, co. 4).

4. Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e d'impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali.

Art. 51 - Valutazione dei lavori a corpo

1. Il prezzo a corpo comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera richiesti dalle Disposizioni contrattuali, oppure dalle prescrizioni del Direttore Lavori e dalla piena osservanza delle norme, comunque necessari alla completa esecuzione delle opere.

2. Sono incluse nell'importo a corpo tutte le opere che si trovano espressamente indicate a tale scopo negli atti contrattuali, ivi comprese tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare l'opera completamente finita in ogni dettaglio. Sono inoltre comprese tutte le finiture delle murature, le opere esterne indicate dai disegni esecutivi, le parti d'impianti che si trovassero al di sotto del piano di campagna, gli allacciamenti alle reti urbane - di energia elettrica, gas, telefono, acqua, o altro - sia se eseguiti direttamente dal Concessionario che dalle imprese alle quali quest'ultimo è obbligato a prestare l'assistenza richiesta.

3. Possono essere valutate a parte le sole opere indicate dalle norme e, comunque, autorizzate dalla Direzione Lavori, sentito il RuP, sempreché delle stesse vi sia indicazione espressa e chiara identificazione negli atti contrattuali con la definizione di quanto escluso dall'importo a corpo.

Art. 52 - Valutazione di eventuali lavori a misura

1. Le eventuali opere da valutare a misura sono computate secondo i criteri di seguito riportati.

2. Tutte le opere a misura s'intendono eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa rispondenza alle Disposizioni contrattuali, alle prescrizioni del Direttore Lavori e alle norme vigenti, senza altri oneri aggiuntivi.

3. Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali, includendo inoltre le spese per i macchinari di qualsiasi tipo e relativi operatori, le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile del Concessionario e quant'altro necessario per la completa esecuzione dell'opera.

4. Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in opera in diversi periodi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali.

Art. 53 - Valutazione dei lavori in economia

1. Le eventuali prestazioni in economia sono eseguite nel rispetto delle norme vigenti

e delle Disposizioni contrattuali relative alla mano d'opera, ai noli, ai materiali; le opere debbono essere dettagliatamente descritte nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate, nonché controfirmate dal Direttore Lavori.

2. Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nelle Disposizioni contrattuali, le opere debbono essere preventivamente autorizzate dal Direttore Lavori.

3. Il prezzo relativo alla mano d'opera comprende ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile del Concessionario.

4. Nel prezzo dei noli debbono essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

5. Il prezzo dei materiali deve includere altresì tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile del Concessionario e tutto quanto necessario all'effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.

6. Tutti i ritardi, le imperfezioni e i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto sono prontamente riparati a cura e spese del Concessionario, osservate le disposizioni del Direttore Lavori.

Sez. II - Contabilizzazione dei lavori

Art. 54 - Contabilizzazione dei lavori a corpo

1. Tutte le opere oggetto della concessione sono compensate sulla base di prezzi globali e forfettari, comprensivi di tutte le opere parziali che compongono le varie opere e che sono descritte nelle Disposizioni contrattuali, ivi comprese in particolare le specifiche tecniche.

2. I prezzi a corpo, anche se non dettagliatamente elencati, includono tutti i lavori e le prestazioni necessari per dare l'opera finita.

3. Le opere a corpo sono contabilizzate progressivamente nei vari stati d'avanzamento, sulla base d'una percentuale equamente stimata e corrispondente alla quota-parte del lavoro effettivamente svolto al momento della stesura dello stato d'avanzamento.

Art. 55 - Contabilizzazione dei lavori a misura

1. Eventuali opere a misura sono contabilizzate sulla base degli elenchi prezzi della Regione Piemonte in vigore al momento dell'esecuzione, applicati sia per i lavori eseguiti nelle normali ore di lavoro, sia per quelli eventualmente eseguiti al di fuori di tali orari.

2. Gli indicati prezzi sono soggetti al ribasso percentuale unico e uniforme offerto in gara.

3. I prezzi sono fissi e vincolanti per tutto il periodo d'esecuzione dei lavori oggetto della concessione e non sono quindi soggetti ad alcuna modificazione, neppure se dovuta a variazione di costi dei materiali, della manodopera, dei noli, dei trasporti, a variazioni d'imposte o tasse, di assicurazioni degli operai, dazi, emigrazioni, epidemie, eventi bellici e qualsiasi altra circostanza sfavorevole che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, ivi comprese quelle di forza maggiore. Non si applica l'art. 1664, co. 1, cod. civ.
4. Per lavorazioni non previste dagli elenchi prezzi, ma sempre pertinenti all'oggetto della concessione, si debbono concordare nuovi prezzi fra il Committente e il Concessionario, ai sensi del presente Capitolato.
5. Gli oneri per la sicurezza sono inseriti in contabilità in modo percentuale, in base all'importo dello stato d'avanzamento rispetto all'importo contrattuale. Per lavori di manutenzione particolari, ove il Coordinatore in fase di esecuzione chieda approntamenti specifici, questi verranno compensati a misura e non saranno soggetti a ribasso.

Art. 56 - Contabilizzazione dei lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è limitata ai soli casi d'inapplicabilità della contabilizzazione a misura, a giudizio del Direttore Lavori e solo per opere preventivamente autorizzate dallo stesso. Per l'esecuzione di opere in economia su ordini di servizio del Direttore Lavori sono riconosciuti al Concessionario i seguenti costi orari della manodopera:
 - operaio spec.: €27,43;
 - operaio qual.: €25,52;
 - operaio com.: €23,00.
2. Su spese generali e utili d'impresa, pari al 24,30%, è applicato il ribasso di gara offerto e i costi orari suddetti sono maggiorati della percentuale ottenuta.
3. I costi orari sono applicabili ai lavori di tutte le categorie d'intervento e sono da ritenersi fissi e invariabili durante tutta l'esecuzione dell'opera oggetto di concessione.
4. I citati costi orari della mano d'opera sono inoltre utilizzati per l'eventuale determinazione dei nuovi prezzi non previsti nell'elenco prezzi, secondo le modalità indicate nelle norme sulle opere pubbliche.
5. Per i soli lavori in economia eseguiti - su esplicita richiesta scritta del Direttore Lavori - al di fuori del normale orario di lavoro sono riconosciute le maggiorazioni previste nei vigenti contratti collettivi.
6. Il costo della manodopera è maggiorato della misura di seguito indicata per lavorazioni da contabilizzarsi in economia effettuate di sabato, o festivi, oppure oltre il limite di 8 (otto) ore lavorative nei giorni feriali, in conseguenza di espressa richiesta da parte del Committente, sia per sue necessità organizzative che per interventi di riparazione di somma urgenza:
 - 25% per il sabato e per le ore straordinarie oltre le 8 (otto) ore lavorative nei giorni feriali dalle 06,00 alle 08,00 e dalle 18,00 alle 22,00;
 - 50% per i giorni festivi e per le ore lavorative notturne feriali (dalle 22,00 alle 06,00).
7. Non vengono riconosciute le maggiorazioni da ultimo indicate qualora le

maestranze lavorino nei citati periodi al solo fine di rispettare i tempi, anche intermedi, utile per l'ultimazione dei lavori.

Art. 57 - Documenti per la contabilità dei lavori

I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:

- a) il Giornale dei lavori, nel quale sono registrate tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori (condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fase di avanzamento lavori, date dei getti in c.a. e dei relativi disarmi, stato dei lavori affidati al Concessionario e ad altre imprese, ecc.), le disposizioni e osservazioni del Direttore Lavori, le annotazioni del Concessionario, le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori. Il Giornale dei lavori è compilato dal Direttore Lavori che annota gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni, oltre alle osservazioni che ritenga utili. Normalmente durante il corso dei lavori il Giornale dei lavori resta in cantiere, in consegna al Concessionario; al termine dei lavori è ritirato dal Direttore Lavori che lo tiene a disposizione delle parti;
- b) i Libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste, che debbono contenere la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di Contratto. I Libretti debbono essere aggiornati dal Direttore Lavori in contraddittorio con il Concessionario, ma sotto la diretta responsabilità del primo;
- c) le Liste settimanali delle somministrazioni, nelle quali sono indicate le lavorazioni eseguite in economia e le risorse impiegate dal Concessionario per la loro esecuzione;
- d) il Registro di contabilità, che contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni contenute nei Libretti delle misure ed è compilato secondo quanto prescritto dal Regolamento di esecuzione (art. 188 e 189). L'iscrizione delle partite deve essere in ordine cronologico. Il Registro è tenuto dal Direttore Lavori e firmato dal Concessionario, che può apporvi riserve;
- e) gli Stati di avanzamento lavori, che contengono il riassunto di tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite dall'inizio della concessione sino alla data di redazione dello stesso e sono redatti dal Direttore Lavori, quale strumento per effettuare il pagamento di rate d'acconto al Concessionario;
- f) i Certificati per il pagamento delle rate di acconto, che sono rilasciati sulla base degli Stati di avanzamento lavori per l'emissione del mandato di pagamento e devono essere annotati nel Registro di contabilità;
- g) il Conto finale, che è l'ultimo Stato di avanzamento lavori, compilato dal Direttore Lavori e accompagnato da una relazione in cui vengono riportate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando relativa documentazione (verbali di consegna dei lavori, atti e perizie, eventuali nuovi prezzi, atti contabili, ecc.).

Sez. III - Pagamenti

Art. 58 - Stati di avanzamento lavori e pagamenti in acconto

1. Il pagamento in acconto è effettuato ogni qualvolta il Concessionario abbia

eseguito lavori per un importo complessivo non inferiore a € 350.000,00 (trecentocinquantamila) al netto del ribasso di gara e delle ritenute di garanzia, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite nel presente Capitolato.

2. La relativa quota degli oneri per la sicurezza è corrisposta con il progressivo Stato di avanzamento lavori.

3. Sull'importo netto progressivo dei lavori è operata la ritenuta dello 0,50 per cento, disciplinata dal Regolamento di esecuzione (art. 4, co. 3°).

4. I termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo sono stabiliti dal Regolamento di esecuzione (art. 143, co. 1° e 2°).

5. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono essere rettificare o corrette qualora il Direttore Lavori lo ritenga necessario a seguito di ulteriori accertamenti.

6. Qualora il Concessionario sia costituito in raggruppamento temporaneo d'impresa il Committente procede al pagamento dei corrispettivi contrattuali esclusivamente a favore dell'impresa mandataria.

Art. 59 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data d'ultimazione lavori, accertata con l'apposito verbale.

2. In sede di conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dal Concessionario, su richiesta del RuP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla richiesta; esso s'intende definitivamente accettato se il Concessionario non lo firma nel termine indicato, oppure lo firma senza confermare le riserve già formulate nel Registro di contabilità.

4. La rata di saldo e la ritenuta a garanzia previste Regolamento di esecuzione (art. 4) sono corrisposte entro 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo, previa acquisizione d'ufficio del DURC.

5. Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla previa costituzione della garanzia fideiussoria prevista dal Codice appalti (art. 141, co. 9°) e non costituisce presunzione d'accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, co. 2°, cod. civ. L'importo assicurato con la garanzia fideiussoria deve essere conforme a quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (art. 124).

6. La liquidazione della rata di saldo è inoltre subordinata all'accensione delle polizze d'assicurazione indennitaria decennale disciplinate dal presente Capitolato.

Art. 60 - Condizioni per eseguire i pagamenti

Ogni pagamento è subordinato alle condizioni indicate dal Codice appalti (art. 118, co. 3° e 6°) e dal Regolamento di esecuzione (art. 6, co. 3°, lett. d).

Art. 61 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardato pagamento si applica il Regolamento di esecuzione (art. 144).

Sez. IV - Disposizioni finali

Art. 62 - Divieto di revisione prezzi

1. È esclusa qualsiasi revisione prezzi e non si applica l'art. 1664, co. 1, cod. civ., fatto salvo quanto espressamente previsto dal Codice appalti per la compensazione dei prezzi dei singoli materiali da costruzione (art. 133).
2. Al Contratto si applica il prezzo chiuso, ai sensi del Codice appalti (art. 133).

Art. 63 - Cessione del Contratto o di crediti

1. È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto, comunque è inopponibile al Committente.
2. È ammessa la cessione dei crediti ai sensi del Codice appalti (art. 117, co. 1°) e delle altre norme vigenti (l. n. 52/1991), a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il Contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato al Committente e da questa accettato ai sensi del Codice appalti (art.117, co. 3°), prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RuP.

Art. 64 - Eccezioni del Concessionario

Il Concessionario il quale ritenga che le disposizioni impartite dal Direttore Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dalle Disposizioni contrattuali, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, deve a pena di decadenza formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dal Regolamento di esecuzione (artt. 190, 191).

Capo VI – Consegna dell'opera, collaudo e garanzie

Sez. I - Consegna dell'opera

Art. 65 - Anticipata consegna dell'opera

1. La presa in consegna da parte del Committente dell'opera prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio è disciplinata dal Regolamento di esecuzione (art. 230), previa verifica della ricorrenza dei presupposti ivi previsti da parte del Direttore Lavori, che redige a tal fine apposito verbale sottoscritto dal Direttore stesso, dal Concessionario e dal RuP.
2. Il Committente si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere, restando comunque a carico del Concessionario gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.
3. L'occupazione effettuata dal Committente senza alcuna formalità o eccezione tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

Art. 66 - Consegna dell'opera e certificato di ultimazione lavori

1. Al termine dei lavori il Concessionario chiede che venga redatto dal Direttore

Lavori il certificato di ultimazione lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore Lavori procede alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con il Concessionario, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché il Concessionario possa eliminarli, comunque non eccedente i 60 (sessanta) giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto del termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione lavori ai sensi e per gli effetti del Regolamento di esecuzione (art. 199).

2. Dalla data del certificato di ultimazione lavori l'opera s'intende consegnata, fermo restando l'obbligo del Concessionario di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 cod. civ., nel caso in cui la verifica provvisoria evidenzi difetti tali da rendere l'opera senz'altro inaccettabile.

3. L'opera s'intende però consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria ove il Direttore Lavori - senza validi motivi - non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, oppure non ne comunichi il risultato al Concessionario entro 30 (trenta) giorni, salve le risultanze del collaudo definitivo.

Sez. II - Collaudo

Art. 67 - Collaudo in corso d'opera e definitivo

1. Il Committente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna dei lavori, nomina una Commissione di collaudo con le competenze e le qualifiche professionali previste dalle norme.

2. Il collaudo ha lo scopo e gli oggetti definiti dal Regolamento di esecuzione (art. 215).

3. Il collaudo definitivo è effettuato non oltre 6 (sei) mesi dalla data del verbale di verifica provvisoria e di ultimazione dei lavori; l'opera s'intende definitivamente accettata in caso di mancato inizio del collaudo nel detto termine, salvo che ciò sia imputabile al Concessionario.

4. La Commissione di collaudo, in corso d'opera, può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri e in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per l'eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico del Concessionario.

5. Delle visite di collaudo in corso d'opera e finale sono redatti processi verbali contenenti, oltre ai dati principali dell'intervento, i rilievi fatti dal collaudatore, nonché le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati. Il processo verbale oltre che dal collaudatore e dal Concessionario è firmato dal Direttore Lavori, dal RuP e da quanti altri intervenuti.

6. Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergano difetti d'esecuzione imputabili al Concessionario e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, il Concessionario è tenuto a eseguire entro giusto termine quanto prescritto dalla Commissione di collaudo ai sensi del Regolamento di esecuzione (art. 227). Trascorso inutilmente il termine assegnato dalla Commissione il Committente ha diritto di eseguire direttamente i

lavori necessari, addebitandone l'onere al Concessionario, il quale può deferire il giudizio ai sensi del Codice appalti (Parte IV, Titolo II).

7. Competono al Concessionario gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo provvisorio; i difetti che si rilevino durante e dopo tale periodo e che siano imputabili al Concessionario debbono essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso; in difetto vale quanto precisato al precedente paragrafo.

Art. 68 - Relazione e certificato di collaudo

1. La Commissione di collaudo redige apposita relazione di verifica di conformità sulla base dei dati di fatto risultanti dal processo verbale di collaudo e dai documenti contrattuali, anche successivi all'inizio dei lavori, formulando le proprie considerazioni in merito, esprimendosi sulla collaudabilità del lavoro e sulle eventuali condizioni, o domande del Concessionario, nonché sulle eventuali penali, esprimendo altresì un parere relativamente all'impresa, tenuto conto delle modalità di esecuzione dei lavori e delle domande e riserve della stessa.

2. Qualora l'opera risulti collaudabile la Commissione emette il certificato di collaudo con le modalità ed i termini definiti dalle norme. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

3. Il collaudo, anche se favorevole, non esonera il Concessionario dalle responsabilità di legge.

4. Il certificato di collaudo è trasmesso per accettazione al Concessionario che deve firmarlo entro 20 (venti) giorni, con onere di formulare eventuali domande nei termini di legge.

Art. 69 - Collaudo statico

1. Tutte le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, nonché le opere in acciaio, sono soggette a collaudo statico, da eseguirsi al termine dei lavori di costruzione delle strutture oggetto della relativa denuncia al Genio Civile, ai sensi delle norme.

2. Entro 60 (sessanta) giorni dal termine dei lavori di costruzione delle strutture in c.a. o acciaio il Direttore Lavori deposita al Genio Civile la relazione a strutture ultimate e il Committente provvede alla nomina del collaudatore statico, il quale esegue le prove di collaudo ed emette il relativo certificato entro i termini previsti dalle norme.

3. Nel corso dell'esecuzione delle opere il Concessionario è tenuto all'esecuzione dei prelievi di campioni di calcestruzzo e acciaio necessari a eseguire le prescritte prove di laboratorio. Il numero dei campioni da prelevare deve essere congruo rispetto a quanto previsto dalle norme.

Sez. III - Garanzie

Art. 70 - Assicurazione per danni e responsabilità civile in corso d'esecuzione

1. Il Concessionario è obbligato a prestare una polizza di assicurazione di primaria compagnia d'assicurazione conforme a quanto disciplinato dal Codice appalti (art.

129), dal Regolamento di esecuzione (art. 125) e dal D.M. Lavori pubblici n. 123/2004, stipulata nella forma "Contractor All Risks" (CAR), con importo della somma assicurata pari all'importo del Contratto e il cui massimale di copertura non deve essere inferiore - per ciascuno dei due Lotti - alla seguente misura:

- per i danni di esecuzione: pari all'importo d'aggiudicazione;
- per la responsabilità civile: €2.000.000,00 (duemilioni);
- per i danni alle opere preesistenti: €5.000.000 (cinquemilioni).

2. La polizza deve recare espressamente il vincolo in relazione alla presente concessione, includendo tra gli assicurati il Committente, il Concessionario e i suoi dipendenti, i subappaltatori, fornitori e subfornitori e loro dipendenti, il Direttore Lavori e i membri del suo ufficio, i terzi.

3. La copertura assicurativa deve: a) essere estesa anche ai rischi e danni derivanti da dolo; b) includere anche i danni da incendio, scoppio gas e fulmine per gli impianti e le attrezzature di cantiere, i materiali a piè d'opera e le opere già eseguite o in corso di esecuzione; c) prevedere l'inopponibilità al Committente di eventuali importi o percentuali di scoperto o franchigia; d) coprire senza riserva alcuna anche i rischi e i danni riconducibili ai subappaltatrici e subfornitori e - qualora il Concessionario sia un raggruppamento temporaneo di imprese - quelli riconducibili alle imprese mandanti.

Art. 71 - Assicurazione indennitaria decennale

1. Il Concessionario è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data d'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data d'ultimazione lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, oppure dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo al Committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorran consensi o autorizzazioni di qualunque specie. Il limite d'indennizzo della polizza decennale deve essere pari a:

€7.800.000 per la residenza Mollino

€10.500.000 per la residenza Codegone

2. Il Concessionario è altresì obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data d'emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi per la durata di dieci anni, con un indennizzo pari a:

€5.000.000 per la residenza Mollino

€5.000.000 per la residenza Codegone

3. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2.

Art. 72 - Garanzia per difformità e vizi

1. Salvo quanto previsto dal Codice appalti, dal Regolamento di esecuzione, dall'art. 1669 cod. civ. e da speciali Disposizioni contrattuali, il Concessionario garantisce il Committente contro le difformità e i vizi dell'opera, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscano l'uso e l'efficienza dell'opera e non si siano precedentemente

manifestati. La garanzia ha effetto per la durata di due anni dalla data del collaudo, fatto salvo il periodo più lungo da esso eventualmente proposto in sede di offerta.

2. Per lo stesso periodo il Concessionario si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o di montaggio, o per vizi occulti, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni, ivi comprese quelle per fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale.

3. Debbono essere estese o trasferite al Committente tutte le garanzie superiori a due anni offerte dalle case produttrici per i materiali e le apparecchiature.

Capo VII – Controversie, penali, scioglimento del Contratto

Art. 73 - Accordo bonario e transazioni

Sono disciplinati dal Codice appalti (art. 239 e 240).

Art. 74 - Penali

1. In caso d'inadempimento, inesatto adempimento, o ritardo nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, il Concessionario - oltre all'obbligo di ovviare nei termini stabiliti a quanto contestato - è soggetto all'applicazione delle seguenti penali, salvo quelle ulteriori previste da speciali Disposizioni contrattuali e osservati i limiti di legge.

2. Il mancato rispetto del termine d'ultimazione dei lavori determina l'applicazione della penale pari all'1 (uno) per mille sull'importo contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo.

3. Le difformità tra le misure di sicurezza o igiene effettivamente adottate nel corso dei lavori rispetto a quelle previste dai piani di sicurezza, accertate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, comportano l'applicazione di una penale pari alla sanzione penale prevista anche a titolo di oblazione.

Art. 75 - Recesso dal Contratto

Il recesso della Committente dal Contratto è disciplinato dal Codice appalti (art. 134).

Art. 76 - Risoluzione del Contratto

1. La risoluzione del Contratto è disciplinata dal Codice appalti (art. 135 e s.). Essa può essere pronunciata inoltre negli altri casi previsti dal presente Capitolato

2. Il Contratto è altresì risolto di diritto: a) in caso di perdita da parte del Concessionario dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori, oppure nel caso di perdita della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; b) in caso di ripetute e gravi violazioni dei piani di sicurezza non regolarizzate nei termini prescritti

Capo VIII - Disposizioni finali

Art. 77 - Oneri a carico del Concessionario

1. Sono a carico del Concessionario - senza diritto di rivalsa - le tasse e gli altri oneri

per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, o licenze tecniche, comunque denominate, occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti, nonché le tasse e gli altri oneri dovuti anche ad enti territoriali e direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori, ivi compresi quelli per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica.

2. Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro ai sensi del Regolamento di esecuzione (art. 139, co. 1°), dalla consegna sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

3. A carico del Concessionario restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto della concessione.

Art. 78 - Clausola di riservatezza

1. È fatto divieto al Concessionario e ai subappaltatori - ivi compresi i cottimisti - nonché ai loro dipendenti, prestatori d'opera, o comunque collaboratori, di esporre o diffondere - anche indirettamente - riproduzioni fotografiche o disegni delle opere, nonché di divulgare o pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie e dati di cui essi siano venuti a conoscenza per effetto del presente Contratto e dei rapporti con il Committente, senza preventiva autorizzazione scritta del medesimo.

2. L'obbligazione di riservatezza non riguarda le informazioni pubbliche o liberamente ottenibili. Sono altresì escluse le comunicazioni e informazioni imposte da obblighi di legge o contrattuali. L'obbligazione ha termine allorché dalla comunicazione o divulgazione non possa più derivare danno ad una o più delle altre Parti.

Art. 79 - Pubblicità

Il Committente si riserva l'esclusiva per le concessioni di pubblicità e la percezione dei relativi proventi sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie e quant'altro afferisca al cantiere.

TITOLO III - CONCESSIONE DI GESTIONE

Capo I - Rapporto di gestione

Art. 80 - Oggetto

La concessione di gestione comprende i servizi d'accoglienza e residenziali, di manutenzione, ristorazione, pulizia, lavaggio, smaltimento rifiuti, gestione calore, nonché tutti gli altri - essenziali od accessori - che siano necessari od utili alla fruizione delle nuove residenze universitarie, secondo la destinazione impressa ad esse dal Committente, ai sensi delle Disposizioni contrattuali e in conformità all'aggiudicazione.

Art. 81 - Piano del servizio

1. Il Piano del servizio è oggetto dell'aggiudicazione - nel rispetto dei requisiti minimi allegati al presente Capitolato (Allegato 3, Carta del servizio) - e costituisce lo strumento di programmazione del servizio. Esso vale a definizione degli obblighi del Concessionario in materia d'investimenti e livello del servizio.
2. Nel Piano del servizio sono individuati gli obiettivi qualitativi e quantitativi e le modalità d'erogazione del servizio, gli elementi caratteristici della gestione, nonché gli interventi utili e necessari al raggiungimento di detti obiettivi.
3. Il Concessionario è tenuto ad adeguare alle norme vigenti le attività previste nel Piano del servizio, nonché è direttamente responsabile degli adempimenti ivi disciplinati.

Art. 82 - Destinatari del servizio

Gli utenti delle residenze universitarie possono pretendere dal Concessionario le prestazioni inerenti il servizio secondo la relativa disciplina giuridica, ivi compresa l'osservanza delle presenti Disposizioni contrattuali, delle norme comunitarie, statali, regionali e degli atti e delle direttive del Committente.

Art. 83 - Tariffa

1. La tariffa è oggetto dell'aggiudicazione - nel rispetto delle articolazioni e basi d'asta allegate al presente Capitolato (Allegato 4 - Tariffe del servizio agli utenti) - e costituisce il corrispettivo del servizio, assicurando la copertura integrale dei costi d'investimento ed esercizio del Concessionario, il quale accetta che nessun altro compenso avrà titolo a pretendere per il servizio, salvo il prezzo oggetto dell'aggiudicazione della concessione di costruzione.
2. La tariffa è applicata dal Concessionario agli utenti.

Art. 84 - Carta del servizio e legittimazione degli utenti

1. Costituisce parte integrante del Piano del servizio la Carta del servizio - conforme ai requisiti minimi di quella allegata al presente Capitolato - che il Concessionario s'impegna ad adottare prima dell'attivazione del servizio, rendendola poi pubblica agli utenti.
2. Nella Carta del servizio sono illustrati le modalità, gli standard e i livelli minimi di qualità e quantità dei servizi erogati che il Concessionario garantisce, le informazioni

all'utenza, le procedure di reclamo e le modalità di rimborso, il monitoraggio della qualità del servizio.

3. La Carta del servizio è aggiornata almeno ogni due anni dal Concessionario per migliorarne l'efficacia, previa consultazione del Committente e delle Associazioni degli utenti, allo scopo di favorire la loro partecipazione al miglioramento della qualità del servizio ed al rispetto dei diritti ed obblighi derivanti dalla Carta.

4. L'inadempimento alle prescrizioni della Carta del servizio costituisce inadempimento parziale del servizio e legittima gli utenti ad ottenere il pagamento della corrispondente penale, ferme restando le penali dovute al Committente e previste dalle Disposizioni contrattuali.

5. Il Concessionario s'impegna a verificare periodicamente con mezzi di rilevazione diretta i livelli di qualità del servizio e il grado di soddisfazione degli utenti, riferendo al Committente i risultati e le relative procedure.

6. Il Concessionario è tenuto in ogni caso a garantire agli utenti l'accesso ai documenti inerenti il servizio applicando le norme della l. n. 241/1990; s'impegna a mantenere per tutta la durata del servizio uffici di relazione con il pubblico idonei a ricevere le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità e sulle modalità dell'erogazione del servizio, nonché sul rispetto della norme vigenti.

7. Il Concessionario s'impegna a dare immediato corso alle denunce di disservizio degli utenti mantenendo il servizio di reperibilità nella misura definita dalla Carta del servizio, nonché a fornire al Committente un rapporto almeno semestrale sulle denunce ricevute - indicandone l'oggetto - e sulle misure adottate.

Art. 85 - Oneri relativi alla gestione del servizio

1. Il Concessionario è responsabile del funzionamento del servizio secondo le disposizioni del presente atto e ne accetta ed assume i relativi oneri, ivi comprese le imposte, le tasse ed ogni altra obbligazione pubblica conseguente all'erogazione del servizio, così come è legittimato a chiedere a terzi le autorizzazioni, i nulla osta, le concessioni, o gli assensi comunque denominati, necessari alla gestione del servizio, con oneri a proprio carico.

2. La gestione s'intende a rischio e pericolo del Concessionario, che è autorizzato a percepire dagli utenti, come corrispettivo di tutti gli oneri e obblighi posti a suo carico, unicamente le tariffe ed i corrispettivi indicati dal presente atto.

Capo II - Esecuzione contrattuale

Art. 86 - Direttore dell'esecuzione e referente del Concessionario

1. Il Committente prima dell'avvio della gestione comunica al Concessionario il nome del soggetto che svolge i compiti di Direttore dell'esecuzione nella fase di gestione. Si applica il Codice appalti (art. 119) e il Regolamento di esecuzione (art. 299 e s.)

2. Il Concessionario prima dell'avvio della gestione comunica al Committente il nome del soggetto - fornito di requisiti di professionalità ed esperienza e munito di specifico mandato scritto - che svolge i compiti di referente del Concessionario, il quale, munito dei necessari poteri, deve avere piena conoscenza delle norme che

disciplinano il Contratto.

Art. 87 - Comunicazioni relative all'esecuzione

1. Tutte le comunicazioni del Committente al Concessionario relative all'esecuzione contrattuale - comprese le contestazioni sull'adempimento - sono correttamente indirizzate e recapitate al referente e valgono al pari di quelle direttamente portate al legale rappresentante del Concessionario. Per esse il Committente si riserva di valutare - di volta in volta ed a seconda del contenuto della comunicazione - il mezzo di trasmissione più idoneo da utilizzare, salvo speciali norme di legge o Disposizioni contrattuali. Nel caso di comunicazione via fax non segue l'invio mediante altri mezzi.
2. Tutte le comunicazioni del Concessionario al Committente relative all'esecuzione contrattuale - comprese quelle sull'interpretazione del Contratto, sulle modalità di svolgimento delle prestazioni, sulle controdeduzioni relative all'adempimento contrattuale e all'applicazione delle penali - debbono essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo raccomandata a/r o fax al responsabile dell'esecuzione nella fase di gestione.

Art. 88 - Subappalto

1. È consentito il subappalto osservati i limiti e gli obblighi di legge. Si applica il Codice appalti (art. 118).
2. Il Concessionario deve comunque ottenere dal Committente l'autorizzazione al subappalto, che è rilasciata ove sussistano le condizioni di legge e sempreché il contratto di subappalto - depositato presso il Committente nei termini previsti dalle norme - rechi la specifica indicazione dell'importo contrattuale, degli oneri per la sicurezza, delle modalità e dei tempi dei pagamenti al subappaltatore, nonché l'apposita clausola con la quale ciascuno dei contraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex lege (l. n. 136/2010, art. 3).
3. L'eventuale subappalto non esonera il Concessionario dalle obbligazioni contrattuali, essendo esso responsabile verso il Committente dell'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni, nonché del rispetto delle prescrizioni eventualmente riportate nell'atto d'autorizzazione al subappalto.
4. Per entrambi i Lotti il Committente non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, con obbligo per il Concessionario di ottemperare a quanto prescritto dal Codice appalti (art. 118, co. 3°), la cui inosservanza è sanzionata dalla sospensione dei pagamenti al Concessionario.

Art. 89 - Penali

1. In caso d'inadempimento, inesatto adempimento, o ritardo nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, il Concessionario - oltre all'obbligo di ovviare nei termini stabiliti a quanto contestato - è soggetto all'applicazione delle seguenti penali.
2. Per ogni inadempimento alle prescrizioni del Piano di servizio o della Carta del servizio si applica la penale di € 500,00 (cinquecento), ferme restando le penali dovute agli utenti e definite dalla Carta del servizio.

Art. 90 - Garanzie

1. Il Concessionario ha l'obbligo di prestare le garanzie previste dalla legge, osservando altresì le prescrizioni aggiuntive delle Disposizioni contrattuali.
2. La polizza assicurativa contro i rischi d'esecuzione e di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata, con decorrenza dall'avvio della gestione, con primaria compagnia, nella forma Contractor All Risks (CAR), per un massimale, rispettivamente, di €10.000.0000,00 (diecimilioni) per i rischi d'esecuzione e di €10.000.0000,00 (diecimilioni) per i rischi di responsabilità civile.
3. La polizza deve recare espressamente il vincolo in relazione alla presente concessione, includendo tra gli assicurati il Committente, il Concessionario e i suoi dipendenti, i subappaltatori, fornitori e subfornitori e loro dipendenti, il Direttore dell'esecuzione in fase di gestione e i membri del suo ufficio, i terzi.
4. La copertura assicurativa deve: a) essere estesa anche ai rischi e danni derivanti da dolo; b) includere anche i danni da incendio, scoppio gas e fulmine; c) prevedere l'inopponibilità al Committente di eventuali importi o percentuali di scoperto o franchigia; d) coprire senza riserva alcuna anche i rischi e i danni riconducibili ai subappaltatori e subfornitori e - qualora il Concessionario sia un raggruppamento temporaneo di imprese - quelli riconducibili alle imprese mandanti.

Capo III - Funzioni del Committente

Art. 91 - Poteri del Committente

Il Committente compie atti di controllo e vigilanza sulla gestione. Può emanare atti d'interpretazione o volti a precisare il contenuto delle Disposizioni contrattuali e del Piano del servizio.

Art. 92 - Funzioni di controllo

Il Committente esercita il controllo sulla gestione del servizio al fine d'assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio, di verificare il raggiungimento degli obiettivi ed i livelli di servizio previsti e la corretta e puntuale realizzazione degli investimenti, di valutare l'andamento economico-finanziario della gestione e di verificare la corretta attuazione delle Disposizioni contrattuali e del Piano del servizio.

Art. 93 - Vigilanza sulla gestione

1. Il Committente si riserva la facoltà di procedere, direttamente o tramite soggetti o enti da esso incaricati, a controlli ed ispezioni, necessari a verificare la gestione in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità. Dei risultati è redatto verbale, sottoposto alla sottoscrizione del Concessionario, il quale può inserire le proprie eventuali osservazioni o deduzioni contrarie.
2. Il Concessionario s'impegna altresì a consentire agli enti competenti ai sensi di legge l'esecuzione di tutti i controlli opportuni o necessari in ordine a documenti, edifici, opere od impianti attinenti i servizi oggetto di concessione.

Art. 94 - Comunicazione dei dati sulla gestione

Il Concessionario s'impegna a comunicare al Committente tutti i dati e le informazioni attinenti la gestione del servizio, nei modi e nei termini previsti dalle Disposizioni contrattuali o il Committente si riserva d'individuare nei successivi atti d'interpretazione o precisazione del contenuto delle Disposizioni contrattuali e del Piano del servizio.

Capo IV - Obblighi e legittimazione del Concessionario

Art. 95 - Obblighi del Concessionario

Il Concessionario si obbliga a erogare il servizio secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali e a conformare la propria attività di gestione del servizio a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, osservando l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Art. 96 - Beni destinati al servizio

1. Al Concessionario spetta l'uso dei beni necessari e funzionali all'erogazione del servizio, secondo il regime giuridico di ciascuno di essi e in conformità ai limiti indicati dalle Disposizioni contrattuali.
2. Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere in condizioni d'efficienza tutte le opere e gli altri beni destinati al servizio, anche ove successivamente realizzati, provvedendo a tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie, secondo il Piano di manutenzione delle opere accluso alla documentazione tecnica di gara, nonché di garantire il rispetto delle norme di sicurezza, provvedendo ad effettuare le migliorie e le sostituzioni necessarie, con obbligo, al venire meno della gestione, di consegnare l'opera in perfetto stato di manutenzione e funzionalità al Committente, o al nuovo Concessionario da essa indicato.

Art. 97 - Inventario dei beni destinati al servizio

1. Il Concessionario tiene un libro degli inventari avente ad oggetto tutte le immobilizzazioni afferenti la gestione, annotando per ciascuna di esse il relativo stato di consistenza e funzionalità nonché la conformità alle norme vigenti.
2. Eventuali sostituzioni, dismissioni, attivazioni e ogni altra vicenda relativa ai beni sopraindicati è annotata sul registro degli inventari e comunicata al Committente, anche per estratto.
3. Di ogni opera realizzata dal Concessionario in corso di rapporto devono essere riportati nel registro degli inventari gli elementi necessari per consentire la valutazione tecnica e di mercato, ivi compreso il costo di costruzione desunto dalla contabilità industriale del Concessionario, la data di realizzazione e di entrata in esercizio, la documentazione grafica o tecnica necessaria per l'esatta individuazione, nonché i contributi in conto capitale da chiunque ricevuti per la realizzazione.

Art. 98 - Legittimazione del Concessionario

In caso di danni recati ai beni destinati alla gestione del servizio, il Concessionario provvede alla sollecita restituzione in efficienza, nonché è legittimato a promuovere nei confronti dei responsabili le azioni necessarie a tutela degli stessi.

Capo V - Disposizioni finali

Art. 99 - Continuità del servizio

Il Concessionario, al fine di garantire la continuità dell'erogazione del servizio, si obbliga al proseguimento della gestione oltre il termine indicato dalle Disposizioni contrattuali e fino alla data di subentro del nuovo gestore che gli sarà comunicata dal Committente, senza che da ciò gli derivi diritto alcuno a indennità aggiuntive oltre quanto già previsto nel presente atto, salvo il riconoscimento delle quote tariffarie eventualmente maturate e non riscosse, relativamente all'avvenuto periodo di prosecuzione, che saranno corrisposte dal gestore subentrante.

TITOLO IV - ALLEGATI

Art. 100 - Individuazione

Sono Allegati che costituiscono parte integrante del presente Capitolato:

1. Cronoprogramma dei lavori;
2. Progetti esecutivi, con tutti i relativi elaborati, riportati per indice nei successivi articoli del presente Capitolato;
3. Carta del servizio (requisiti minimi);
4. Tariffe del servizio agli utenti (articolazioni e basi d'asta);
5. Schema di Contratto.

Art. 101 - Elaborati del Progetto esecutivo

“Residenza Carlo Mollino”

Il Progetto esecutivo della “Residenza Carlo Mollino” si compone dei seguenti elaborati.

CODIFICA	TITOLO ELABORATO	SCALA
DOCUMENTI GENERALI		
EL	ELENCO ELABORATI	-
CRP	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	-
PMO	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA	-
QIM	QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA	-
RG	RELAZIONE GENERALE	-
DOCUMENTI GENERALI TECNICO ECONOMICI		
AP	ANALISI PREZZI	-
CME	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	-
CME-Ad	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - ARREDI	-
EPU	ELENCO PREZZI UNITARI	-
PROGETTO ARCHITETTONICO - DOCUMENTI TECNICI		
AR-SPT	SPECIFICHE E PRESCRIZIONI TECNICHE - PROGETTO ARCHITETTONICO	-
AR-SPT-Ad	SPECIFICHE E PRESCRIZIONI TECNICHE - ARREDI	-
PROGETTO ARCHITETTONICO - ELABORATI GRAFICI		
AR01.A	INQUADRAMENTO GENERALE E RILIEVO TOPOGRAFICO DELL'ESISTENTE	VARIE
AR01.B	PLANIMETRIA AREE ESTERNE E PREDISPOSIZIONE AREE PER L'INTERVENTO	VARIE
AR02	PIANTE - AREE FUNZIONALI	1:200
AR03	PIANTA PIANO TERRA	1:100
AR04	PIANTA PIANO PRIMO	1:100
AR05	PIANTA PIANO SECONDO	1:100
AR06	PIANTA PIANO ATTICO	1:100

AR07	PIANTA PIANO COPERTURA	1:100
AR08	SEZIONI	1:100
AR09	PROSPETTI	1:100
AR10	PIANTA DEI CONTROSOFFITTI	1:200
AR11	PIANTA PIANO TERRA	1:50
AR12	PIANTA PIANO PRIMO	1:50
AR13	PIANTA PIANO SECONDO	1:50
AR14	PIANTA PIANO ATTICO	1:50
AR15	SEZIONE LONGITUDINALE	1:50
AR16	SEZIONE TRASVERSALE	1:50
AR17	ABACO DELLE PORTE	VARIE
AR17/1	ABACO DELLE PORTE - DETTAGLI	1:20
AR18	ABACO DELLE FINESTRE	VARIE
AR18/1	ABACO DELLE FINESTRE - DETTAGLI	1:20
AR19	ABACO DELLE FACCIATE CONTINUE	VARIE
AR19/1	ABACO DELLE FACCIATE CONTINUE - DETTAGLI	1:20
AR20	ABACO DELLE MURATURE	VARIE
AR21	ABACO DELLE MURATURE - PARTICOLARI	VARIE
AR22	ABACO DEI MASSETTI	VARIE
AR23	ABACO DEI CORDOLI E DEI SOLAI STRUTTURALI	VARIE
AR24	ABACO DEGLI ARREDI AF1	1:50
AR25.A	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	VARIE
AR25.B	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	VARIE
AR25.C	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	VARIE
AR25.D	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	VARIE
AR25.E	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	VARIE
AR25.F	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	VARIE
AR26	SCHEMA DISTRIBUTIVO TIPOLOGIE AF1	1:50
AR27	VISTE CONCETTUALI E RENDER	-
PROGETTO STRUTTURALE - DOCUMENTI TECNICI		
S-SPT	OPERE STRUTTURALI - CAPITOLATO	-
S-RT01	RELAZIONE DI CALCOLO	-
S-GRC	RELAZIONE DI CALCOLO FONDAZIONI	-
S-PMO	PIANO MANUTENZIONE	-
PROGETTO STRUTTURALE - ELABORATI GRAFICI		
S-G01	GEOTECNICA-FONDAZIONI	1:100
S01	CARPENTERIA PIANO FONDAZIONI E PIANO PRIMO	1:100
S02	CARPENTERIA PIANO SECONDO E PIANO TERZO	1:100
S03	CARPENTERIA PIANO COPERTURA	1:100
S04	CARPENTERIA SEZIONI	1:100
S05	ARMATURA TRAVI DI FONDAZIONE	1:50
S06	ARMATURA TRAVI DI FONDAZIONE	1:50

S07	ARMATURE PILASTRI	1:50
S08	CARPENTERIA E ARMATURE SETTI - VANI SCALA	1:50
S09	CARPENTERIA E ARMATURE SETTI CENTRALE	1:50
S10	ARMATURE SCALE	1:50
S11.A	ARMATURA TIPICA LONGITUDINALE SOLAIO PIANO PRIMO	1:100
S11.B	ARMATURA TIPICA TRASVERSALE SOLAIO PIANO PRIMO	1:100
S11.C	ARMATURA INTEGRATIVA SOLAIO PIANO PRIMO	1:100
S12.A	ARMATURA TIPICA LONGITUDINALE SOLAIO PIANO SECONDO	1:100
S12.B	ARMATURA TIPICA TRASVERSALE SOLAIO PIANO SECONDO	1:100
S12.C	ARMATURA INTEGRATIVA SOLAIO PIANO SECONDO	1:100
S13.A	ARMATURA TIPICA LONGITUDINALE SOLAIO PIANO TERZO	1:100
S13.B	ARMATURA TIPICA TRASVERSALE SOLAIO PIANO TERZO	1:100
S13.C	ARMATURA INTEGRATIVA SOLAIO PIANO TERZO	1:100
S14.A	ARMATURA SOLAIO PIANO COPERTURA	1:100
S14.B	ARMATURA INTEGRATIVA SOLAIO PIANO COPERTURA	1:100
S15	STRUTTURA METALLICA TERZO PIANO	1:50
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - DOCUMENTI TECNICI		
IEL-SPT	SPECIFICHE E PRESCRIZIONI TECNICHE - PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	-
IEL-RDC1	RELAZIONE DI CALCOLO CEI 64-8	-
IEL AP	ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	-
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - ELABORATI GRAFICI		
IEL01	QUADRI ELETTRICI	-
IEL02	IMPIANTO ELETTRICO FM E SPECIALI - PIANO TERRA	1:100
IEL03	IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - PIANO TERRA	1:100
IEL04	IMPIANTO ELETTRICO FM E SPECIALI - PIANO PRIMO	1:100
IEL05	IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - PIANO PRIMO	1:100
IEL06	IMPIANTO ELETTRICO FM E SPECIALI - PIANO SECONDO	1:100
IEL07	IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - PIANO SECONDO	1:100
IEL08	IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - PIANO COPERTURA	1:100
IEL09	IMPIANTO ELETTRICO FM E SPECIALI - PIANO COPERTURA	1:100
IEL10	IMPIANTO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE E ILLUMINAZIONE - AREE ESTERNE	1:100
IEL11	IMPIANTO DI TERRA	1:100
IEL12	TIPICO REGOLAZIONE AMBIENTE	-
IEL13	SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO ELETTROACUSTICO DI EMERGENZA	-

IEL14	PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO TVCC - DOMOTICA - PIANO TERRA	1:100
IEL15	PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO TVCC - DOMOTICA - PIANO PRIMO	1:100
IEL16	PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO TVCC - DOMOTICA - PIANO SECONDO	1:100
IEL17	PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO TVCC - DOMOTICA - PIANO COPERTURA	1:100
IEL18	PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO TVCC - DOMOTICA - AREA ESTERNA	1:100
PROGETTO IMPIANTI FLUIDOMECCANICI - DOCUMENTI TECNICI		
IM-SPT	SPECIFICHE E PRESCRIZIONI TECNICHE - PROGETTO IMPIANTI FLUIDOMECCANICI	-
IM-RT01	RELAZIONI DI CALCOLO	-
IM-AP	ANALISI PREZZI IMPIANTO FLUIDOMECCANICO	-
PROGETTO IMPIANTI FLUIDOMECCANICI - ELABORATI GRAFICI		
IM01	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE SCHEMA FUNZIONALE	-
IM02	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE SCHEMA ALTIMETRICO	-
IM03	IMPIANTO IDROSANITARIO E ANTINCENDIO SCHEMA ALTIMETRICO	-
IM04	IMPIANTO DI SCARICO ACQUE REFLUE E METEORICHE SCHEMA ALTIMETRICO	-
IM05	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - PIANTE PIANO TERRENO - PIANO PRIMO	1:100
IM06	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - PIANTE PIANO SECONDO - PIANO ATTICO	1:100
IM07	IMPIANTO DI VENTILAZIONE - PIANTE PIANO TERRENO - PIANO PRIMO	1:100
IM08	IMPIANTO DI VENTILAZIONE - PIANTE PIANO SECONDO - PIANO ATTICO	1:100
IM09	IMPIANTO IDROSANITARIO E ANTINCENDIO - PIANTE PIANO TERRENO - PIANO PRIMO	1:100
IM10	IMPIANTO IDROSANITARIO E ANTINCENDIO - PIANTE PIANO SECONDO - PIANO ATTICO	1:100
IM11	IMPIANTO IDROSANITARIO - PIANTE SERVIZI TIPO - ADDUZIONE	1:50
IM12	IMPIANTO IDROSANITARIO - PIANTE SERVIZI TIPO - SCARICHI	1:50

IM13	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, VENTILAZIONE, IDROSANITARIO E ANTINCENDIO - SEZIONI E DETTAGLI COSTRUTTIVI	1:100
IM14	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE - PIANTE E SEZIONI LOCALI TECNICI	1:50
IM15	PANNELLI SOLARI - PIANTA COPERTURA	1:100
IM16	IMPIANTI MECCANICI - ALLACCIAMENTI SOTTOSERVIZI	1:200
PROGETTO SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDI - DOCUMENTI TECNICI		
F-SPT	SPECIFICHE E PRESCRIZIONI TECNICHE - SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDI	-
F-RT	RELAZIONE TECNICA - SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDI	-
F-AP	ANALISI PREZZI SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDI	-
PROGETTO SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDI - ELABORATI GRAFICI		
F01	SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDI - PIANI TERRENO E PRIMO	1:100
F02	SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDI - PIANI SECONDO E COPERTURA	1:100
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - DOCUMENTI TECNICI		
PSC-RG	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE - RELAZIONE GENERALE	-
PSC-ALL	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE - ALLEGATI 1 E 2	-
PSC-FTO	FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA	-
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - ELABORATI GRAFICI		
PSC01	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE - SCHEMA DI ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE	1:200

Art. 102 - Elaborati del Progetto esecutivo

“Residenza Cesare Codegone”

Il Progetto esecutivo della “Residenza Cesare Codegone” si compone dei seguenti elaborati.

CODIFICA	TITOLO ELABORATO	SCALA
DOCUMENTI GENERALI		
EL	ELENCO ELABORATI	-
CRP	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	-
PMO	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA	-
QIM	QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA	-
RG	RELAZIONE GENERALE	-
DOCUMENTI GENERALI TECNICO ECONOMICI		
AP	ANALISI PREZZI	-
CME	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	-
CME-Ad	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - ARREDI	-
EPU	ELENCO PREZZI UNITARI	-
PROGETTO ARCHITETTONICO - DOCUMENTI TECNICI		
AR-SPT	SPECIFICHE E PRESCRIZIONI TECNICHE - PROGETTO ARCHITETTONICO	-
AR-SPT-Ad	SPECIFICHE E PRESCRIZIONI TECNICHE - ARREDI	-
PROGETTO ARCHITETTONICO - ELABORATI GRAFICI		
AR01.A	INQUADRAMENTO GENERALE E RILIEVO TOPOGRAFICO DELL'ESISTENTE	VARIE
AR01.B	PLANIMETRIA AREE ESTERNE	1:200
AR02	PIANTE - AREE FUNZIONALI	1:200
AR03	PIANTA PIANO INTERRATO	1:100
AR04	PIANTA PIANO TERRENO	1:100
AR05	PIANTA PIANO PRIMO	1:100
AR06	PIANTA PIANO SECONDO	1:100
AR07	PIANTA PIANO TERZO	1:100
AR08	PIANTA PIANO QUARTO	1:100
AR09	PIANTA PIANO QUINTO	1:100
AR10	PIANTA PIANO SESTO	1:100
AR11	PIANTA PIANO SETTIMO (ATTICO) E PIANO COPERTURA	1:100
AR12	SEZIONI	1:100
AR13	PROSPETTI	1:100
AR14	PIANTA DEI CONTROSOFFITTI	1:200
AR15	PIANTA PIANO INTERRATO	1:50
AR16	PIANTA PIANO TERRENO	1:50
AR17	PIANTA PIANO PRIMO	1:50
AR18	PIANTA PIANO SECONDO	1:50

AR19	PIANTA PIANO TERZO	1:50
AR20	PIANTA PIANO QUARTO	1:50
AR21	PIANTA PIANO QUINTO	1:50
AR22	PIANTA PIANO SESTO	1:50
AR23	PIANTA PIANO SETTIMO (ATTICO)	1:50
AR24	PIANTA PIANO COPERTURA	1:50
AR25	SEZIONE TRASVERSALE	1:50
AR26	SEZIONE LONGITUDINALE	1:50
AR27	ABACO DEI MASSETTI	VARIE
AR28	ABACO DEGLI INFISSI E DELLE FACCIATE CONTINUE	VARIE
AR28/1	ABACO DEGLI INFISSI E DELLE FACCIATE CONTINUE - DETTAGLI	1:20
AR29	ABACO DEGLI ARREDI AF1	1:50
AR30	ABACO DELLE MURATURE	VARIE
AR31	ABACO DELLE MURATURE - PARTICOLARI	VARIE
AR32	SCHERMATURA DI FACCIATA ZONA TECNICA AL PIANO SETTIMO	1:50
AR33.A	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	VARIE
AR33.B	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	VARIE
AR33.C	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	VARIE
AR34	TIPOLOGIE DI AF1 E CUCINA COMUNE	1:50
AR35	VISTE CONCETTUALI E RENDER	-
PROGETTO STRUTTURALE - DOCUMENTI TECNICI		
S-CSA-PT	OPERE STRUTTURALI CAPITOLATO TECNICO	-
S-RT01	RELAZIONE DI CALCOLO	-
S-PMO	OPERE STRUTTURALI PIANO DI MANUTENZIONE	-
PROGETTO STRUTTURALE - ELABORATI GRAFICI		
S01	CARPENTERIA PIANO INTERRATO E PIANO TERRA	1:100
S02	CARPENTERIA PIANO PRIMO E PIANO SECONDO	1:100
S03	CARPENTERIA PIANO TERZO E PIANO QUARTO	1:100
S04	CARPENTERIA PIANO QUINTO E PIANO SESTO	1:100
S05	CARPENTERIA PIANO SETTIMO E OTTAVO	1:100
S06	CARPENTERIA SEZIONI	1:100
S07	CARPENTERIA E ARMATURE SCALE	1:50
S08	CARPENTERIA METALLICA STRUTTURA ZONA TECNICA PIANO SETTIMO	VARIE
S09	CARPENTERIA E ARMATURA FONDAZIONI, PALI, PLATEA E TRAVI	VARIE
S10	CARPENTERIA E ARMATURA FONDAZIONI, MURI CONTROTERRA, SETTI PIANO INTERRATO	VARIE
S11	ARMATURE PILASTRI	VARIE
S12	ARMATURA SETTI VANO SCALA E ASCENSORI	VARIE

S13	ARMATURA SETTI ANGOLARE E SETTI ALL. "B"	VARIE
S14.A	ARMATURA TIPICA LONGITUDINALE SOLAIO PIANO TERRA	1:100
S14.B	ARMATURA TIPICA TRASVERSALE SOLAIO PIANO TERRA	1:100
S14.C	ARMATURA INTEGRATIVA SOLAIO PIANO TERRA	1:100
S15.A	ARMATURA TIPICA LONGITUDINALE SOLAIO PIANO PRIMO	1:100
S15.B	ARMATURA TIPICA TRASVERSALE SOLAIO PIANO PRIMO	1:100
S15.C	ARMATURA INTEGRATIVA SOLAIO PIANO PRIMO	1:100
S16.A	ARMATURA TIPICA LONGITUDINALE SOLAIO PIANO SECONDO, TERZO, QUARTO, QUINTO, SESTO	1:100
S16.B	ARMATURA TIPICA TRASVERSALE SOLAIO PIANO SECONDO, TERZO, QUARTO, QUINTO, SESTO	1:100
S16.C	ARMATURA INTEGRATIVA SOLAIO PIANO SECONDO, TERZO, QUARTO, QUINTO, SESTO	1:100
S17.A	ARMATURA TIPICA LONGITUDINALE SOLAIO PIANO SETTIMO	1:100
S17.B	ARMATURA TIPICA TRASVERSALE SOLAIO PIANO SETTIMO	1:100
S17.C	ARMATURA INTEGRATIVA SOLAIO PIANO SETTIMO	1:100
S18.A	ARMATURA TIPICA LONGITUDINALE SOLAIO PIANO DI COPERTURA	1:100
S18.B	ARMATURA TIPICA TRASVERSALE SOLAIO PIANO DI COPERTURA	1:100
S18.C	ARMATURA INTEGRATIVA SOLAIO PIANO DI COPERTURA	1:100
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - DOCUMENTI TECNICI		
IEL-SPT	SPECIFICHE E PRESCRIZIONI TECNICHE - PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	-
IEL-RDC1	RELAZIONE DI CALCOLO CEI 64-8	-
IEL AP	ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	-
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - ELABORATI GRAFICI		
IEL01	QUADRI ELETTRICI	-
IEL02	MAPPA DEI SOTTOSERVIZI ELETTRICI ED IMPIANTISTICI ATTUALMENTE PRESENTI NELL'AREA	1:100
IEL03	IMPIANTO ELETTRICO FM, LUCE , LUCE DI SICUREZZA E SPECIALI PIANO SEMINTERRATO	1:100
IEL04	IMPIANTO ELETTRICO FM, LUCE , LUCE DI SICUREZZA E SPECIALI PIANO TERRA	1:100
IEL05	IMPIANTO ELETTRICO FM, LUCE , LUCE DI SICUREZZA E SPECIALI PIANO PRIMO	1:100
IEL06	IMPIANTO ELETTRICO FM, LUCE , LUCE DI SICUREZZA E SPECIALI PIANO SECONDO	1:100
IEL07	IMPIANTO ELETTRICO FM, LUCE , LUCE DI SICUREZZA E SPECIALI PIANO TERZO	1:100

IEL08	IMPIANTO ELETTRICO FM, LUCE , LUCE DI SICUREZZA E SPECIALI PIANO QUARTO	1:100
IEL09	IMPIANTO ELETTRICO FM, LUCE , LUCE DI SICUREZZA E SPECIALI PIANO QUINTO	1:100
IEL10	IMPIANTO ELETTRICO FM, LUCE , LUCE DI SICUREZZA E SPECIALI PIANO SESTO	1:100
IEL11	IMPIANTO ELETTRICO FM, LUCE , LUCE DI SICUREZZA E SPECIALI PIANO SETTIMO	1:100
IEL12	IMPIANTI - AREE ESTERNE	1:100
IEL13	IMPIANTO DI TERRA	1:100
IEL14	TIPICO REGOLAZIONE AMBIENTE	-
IEL15	SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO ELETTROACUSTICO DI EMERGENZA	-
IEL16	IMPIANTI SPECIALI TVCC - DOMOTICA - PIANO SEMINTERRATO	1:100
IEL17	IMPIANTI SPECIALI TVCC - DOMOTICA - PIANO TERRA	1:100
IEL18	IMPIANTI SPECIALI TVCC - DOMOTICA - PIANO 1°, 2°, 3°, 5°, 6°	1:100
IEL19	IMPIANTI SPECIALI TVCC - DOMOTICA - PIANO QUARTO	1:100
IEL20	IMPIANTI SPECIALI TVCC - DOMOTICA - PIANO SETTIMO	1:100
PROGETTO IMPIANTI FLUIDOMECCANICI - DOCUMENTI TECNICI		
IM-SPT	SPECIFICHE E PRESCRIZIONI TECNICHE - PROGETTO IMPIANTI FLUIDOMECCANICI	-
IM-RT01	RELAZIONE DI CALCOLO	-
IM-AP	ANALISI PREZZI IMPIANTI FLUIDOMECCANICI	-
PROGETTO IMPIANTI FLUIDOMECCANICI - ELABORATI GRAFICI		
IM01	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE SCHEMA FUNZIONALE	-
IM02	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE SCHEMA ALTIMETRICO	-
IM03	IMPIANTO IDROSANITARIO E ANTINCENDIO SCHEMA ALTIMETRICO	-
IM04	IMPIANTO DI SCARICO ACQUE REFLUE E METEORICHE SCHEMA ALTIMETRICO	-
IM05	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - PIANTE PIANO INTERRATO E PIANO TERRENO	1:100
IM06	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - PIANTE PIANO QUARTO E PIANO TIPO	1:100
IM07	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - PIANTE PIANO SETTIMO E DETTAGLI COSTRUTTIVI	1:100
IM08	IMPIANTO DI VENTILAZIONE - PIANTE PIANO INTERRATO E PIANO TERRENO	1:100

IM09	IMPIANTO DI VENTILAZIONE - PIANTE PIANO QUARTO E PIANO TIPO	1:100
IM10	IMPIANTO DI VENTILAZIONE - PIANTE PIANO SETTIMO E DETTAGLI COSTRUTTIVI	1:100
IM11	IMPIANTO IDROSANITARIO E ANTINCENDIO - PIANTE PIANO INTERRATO	1:100
IM12	IMPIANTO IDROSANITARIO E ANTINCENDIO - PIANTE PIANO TERRENO E PIANO TIPO	1:100
IM13	IMPIANTO IDROSANITARIO E ANTINCENDIO - PIANTE PIANO QUARTO E PIANO SETTIMO	1:100
IM14	IMPIANTO IDROSANITARIO PIANTE SERVIZI TIPO - ADDUZIONI	1:50
IM15	IMPIANTO IDROSANITARIO PIANTE SERVIZI TIPO - SCARICHI	1:50
IM16	IMPIANTO IDROSANITARIO E ANTINCENDIO - DETTAGLI COSTRUTTIVI	---
IM17	IMPIANTO MECCANICI - PIANTE E SEZIONI LOCALI TECNICI	1:50
IM18	IMPIANTO MECCANICI PANNELLI SOLARI TERMICI- PIANTE COPERTURA	1:100
IM19	IMPIANTI MECCANICI - ALLACCIAMENTI SOTTOSERVIZI	1:100
PROGETTO SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDI - DOCUMENTI TECNICI		
F-SPT	SPECIFICHE E PRESCRIZIONI TECNICHE - SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDI	-
F-RT	RELAZIONE TECNICA - SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDI	-
F-AP	ANALISI PREZZI SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDI	-
PROGETTO SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDI - ELABORATI GRAFICI		
F01	SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDI - PIANI INTERRATO E TERRENO	1:100
F02	SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDI - PIANI PRIMO E SECONDO	1:100
F03	SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDI - PIANI TERZO E QUARTO	1:100
F04	SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDI - PIANI QUINTO E SESTO	1:100
F05	SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDI - PIANO SETTIMO	1:100
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - DOCUMENTI TECNICI		
PSC-RG	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE - RELAZIONE GENERALE	-
PSC-ALL	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE - ALLEGATI 1 E 2	-
PSC-FTO	FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA	-
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - ELABORATI GRAFICI		
PSC01	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE - SCHEMA DI ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE	1:500